

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

342^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI *Pag. 3*

concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» **(1894)**

DISEGNI DI LEGGE

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie» **(2035);**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2035 con il seguente titolo:

«Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie».

342^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCINTO STENOGRAFICO

8 FEBBRAIO 1990

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1894:

PRESIDENTE	Pag. 4 e passim
CALLARI GALLI (PCI)	5
* SPITELLA (DC)	6
FAVILLA (DC), relatore	7 e passim
* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro	7 e passim
GRASSI BERTAZZI (DC)	8
D'AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	9
CUTRERA (PSI)	11, 25
GUZZETTI (DC)	15, 18
MARNIGA (PSI), relatore	15, 18
MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	16, 18, 20
SANTINI (PSI)	16
BERTOLDI (PCI)	19
* GAROFALO (PCI)	21
VETERE (PCI)	27
LEONARDI (PCI)	31
MANTICA (MSI-DN)	33
DELL'OSO (PSI)	36
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	38, 40

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» (2034);

«Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo» (1892-bis) (Testo risultante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria n. 1892, deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre 1989);

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897)

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2034 con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti»;

* GAROFALO (PCI)	Pag. 42
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	43

Seguito della discussione:

«Elezione del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	45, 57
GUZZI (PSI)	45
VETERE (PCI)	46
PONTONE (MSI-DN)	48
MURMURA (DC)	50
RIZ (Misto-SVP)	50
BOATO (Fed. Eur Ecol.)	52, 56
KESSLER (DC)	55
MAZZOLA (DC), relatore	56
MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	56
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	57, 59

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	57
--------------------	----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

58

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione	61
Presentazione di relazioni	61
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	61

N. B. – L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Dipaola, Fanfani, Forte, Giugni, Leone, Micolini, Natali, Pertini, Putignano, Ranalli, Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Achilli, a Berlino, per attività della Commissione affari esteri, al Congresso dell'Unione dei Partiti socialisti della Comunità europea; Perugini, a Catanzaro, per attività della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie» (2035)

«Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» (1894)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2035 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie».

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1894.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2035 nonchè dell'abbinato disegno di legge n. 1894.

Poichè i provvedimenti sono legati alla manovra di finanza pubblica, a norma dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, la votazione finale su di essi sarà effettuata a scrutinio palese mediante procedimento elettronico. Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti di preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2035. Nella seduta pomeridiana di ieri siamo arrivati ad esaminare gli emendamenti fino all'articolo 28 del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 29 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 29.

(*Contributi alle università non statali per il 1989*)

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	5.776.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	29.589.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	23.538.000.000
Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma	3.363.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano ..	2.464.000.000
Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo	2.237.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	1.668.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	389.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	976.000.000
	70.000.000.000

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alla Università di Urbino è assegnato un contributo di lire 23.538 milioni determinato sulla base dei maggiori oneri affrontati dalla medesima Università per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «lire 70 miliardi» con le altre: «lire 23.538 milioni».

29.1

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, VITALE,
POLLINI, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Il provvedimento di cui all'articolo 29 ha un lungo *iter* dietro di sè. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 stabiliva che finanziamenti aggiuntivi fossero erogati alle università non statali, fino a che esse non avessero adeguato il loro organico. Lo stesso decreto stabiliva che finanziamenti fossero erogati a università statali solo al momento dell'eventuale adeguamento dei loro organici al dettato del decreto.

Nel contempo il decreto richiedeva che entro l'anno fosse emanata una legge sull'assetto definitivo delle università non statali, legge che per quasi dieci anni non è stata varata, mentre si è proceduto, anno dopo anno, ad erogare questi finanziamenti con una serie di decreti, adottando criteri meramente quantitativi di discutibile validità e verificabilità, senza operare alcuna differenziazione tra istituzioni assai diverse tra loro.

Vorrei dire qualche parola su un disegno di legge che è stato discussso in Senato in dicembre ed è stato approvato, con la nostra opposizione, dalla maggioranza che non ha tenuto in nessun conto le difficoltà, più volte da noi messe in luce, ad accettare un provvedimento che si configura come una semplice erogazione di finanziamenti, senza entrare nel merito dell'assetto delle università non statali, senza uscire da una logica che stabilisce la quantità dei fondi in base a criteri strettamente numerici, senza alcuna verifica dei risultati, affermando un principio che, nell'attribuire alle università non statali fondi per il loro funzionamento, trasforma il pluralismo culturale, sancito dalla nostra Costituzione, in pluralismo istituzionale, che invece la nostra Costituzione esclude categoricamente.

Mi sia concessa una breve riflessione. Mi sembra triste - forse è l'aggettivo adatto - che mentre le università in Italia denunciano una situazione di degrado (delle strutture, degli spazi, della loro organizzazione) dovuto all'inerzia legislativa di decenni ed alla carenza di stanziamenti pubblici, in Parlamento ci si occupi, con disegni di legge e decreti - inserendo tra l'altro le misure in un testo che ha assai poca attinenza con gli ambiti universitari - solo dei finanziamenti per un ristretto numero di università non statali.

Come si può vedere dall'emendamento che il Gruppo comunista ha presentato, chiediamo l'abolizione di questo finanziamento, che ci appare illegittimo, tranne che per una università, quella di Urbino, per la quale chiediamo il mantenimento degli stanziamenti proposti. Le ragioni di questa eccezione sono da ricercare in una serie di motivi più volte da noi messi in luce. Ne ricordo assai schematicamente i più importanti. L'Università di Urbino assolve, nel territorio, un servizio essenziale, essendo, a differenza di tutte le altre, l'unica istituzione presente nel territorio, operante assai attivamente raggiungendo alti livelli di qualità assai apprezzati in ambito nazionale ed internazionale. Ricordo ancora all'Assemblea il carattere essenzialmente pubblico dell'Università di Urbino, per quanto riguarda il suo assetto istituzionale e le sue fonti di finanziamento, nonchè - ultima notazione in ordine di tempo, ma non certo di importanza - l'alto valore storico e culturale di questa università. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPITELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPITELLA. Onorevoli colleghi, questo emendamento solleva una questione che è stata ampiamente dibattuta dall'Assemblea nello scorso dicembre, allorchè essa ha esaminato ed approvato il disegno di legge che regola il funzionamento delle università non statali, provvedimento che prevede l'erogazione di contributi da parte dello Stato a favore di queste università. Allora l'Assemblea, riprendendo quella materia che in parte era stata introdotta anche con le norme contenute nella legge n. 28 del 1980 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che la senatrice Callari Galli ha ricordato, ha stabilito in via definitiva alcune norme che regolano la concessione a università non statali del potere di rilasciare titoli aventi valore legale, ha indicato criteri di questo rapporto tra lo Stato e le università non statali stesse e ha stabilito anche, in via stabile, il principio della erogazione dei contributi. Quella legge ha una sua rilevanza e una sua grande importanza anche a livello costituzionale perchè dà esecuzione ad una norma generale che aveva atteso per tanti anni e nello stesso tempo trasforma il tipo di intervento finanziario dello Stato, che era stato previsto dalla legge n. 28 in forma surrogatoria di contributo a quelle università che avevano applicato le norme sul personale contenute nella legge n. 28 stessa, e stabilisce invece la erogazione dei contributi e i criteri per tale erogazione.

Ci fu qui un dibattito, ci furono delle diversità di posizioni e il Senato ha stabilito appunto queste norme che avevano decorrenza proprio dall'anno 1989 e proseguivano negli anni 1990 e successivi, utilizzando, con la legge che autorizza la spesa, delle poste che erano state inserite sia nella legge finanziaria del 1989 sia poi nella legge finanziaria per l'anno 1990; queste poste, che sono state rilevate dalla legge approvata dal Senato, avevano

un'entità di 70 miliardi per il 1989 e di 85 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Ora, non si vede la ragione per cui, a fronte di quella decisione, di quella determinazione, oggi si propone, per il 1989, la soppressione di questo stanziamento salvando soltanto la università di Urbino. L'università di Urbino è una grande università che sta a cuore a tutti noi e di cui ci siamo preoccupati al punto da stabilire un'entità minima di 30 miliardi all'anno dal 1990 in avanti con una norma che è contenuta nella legge, ma non si vede per quale motivo si dovrebbe fare una discriminazione escludendo le altre università non statali; oltre tutto ci sarebbe una disparità di trattamento che integrerebbe gli estremi dell'illegittimità costituzionale, a mio avviso.

Il Governo che cosa ha fatto inserendo questo articolo nel decreto-legge? Ha soltanto permesso la utilizzazione di questi 70 miliardi che stavano, come ho già detto, nella legge finanziaria del 1989 e che sono stati definiti nella legge generale sulle università non statali alla quale mi sono riferito. La norma che abbiamo in questo momento in discussione serve soltanto per consentire la distribuzione di queste somme per il 1989. Oltre tutto c'è un'attesa molto rilevante da parte di tutte le università: il decreto-legge ha fatto tirare un respiro di sollievo a tutte. Pertanto rimettere in discussione questa materia mi sembra proprio del tutto inopportuno oltre che in contrasto con una decisione assunta poco più di 20 giorni fa da questa Assemblea. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario per i motivi che ha chiaramente argomentato il collega Spitella.

* RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur comprendendo le motivazioni qui addotte dalla senatrice Callari Galli di apprezzamento vivo per l'università di Urbino, alle quali il Governo intende associarsi, per le ragioni esposte dal senatore Spitella e in ogni caso per non contrastare l'assetto complessivo dell'assegnazione di contributi a università non statali, il Governo si trova nella condizione di dover esprimere un parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 30 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 30.

(*Norme urgenti in materia di protezione civile*)

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente gli interventi in favore della comunità

scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)» ed «Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)».

30.1

GRASSI BERTAZZI, SPITELLA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GRASSI BERTAZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 30.1, presentato dai senatori Spitella, Vitale e da chi vi parla si illustra da sè. Desidero però fare solo brevissime considerazioni e dare qualche chiarimento.

La somma di 15 miliardi – somma invero esigua per i fini che si propone – prevista per gli interventi nella Sicilia orientale nei confronti di comuni colpiti da eventi sismici, in particolare è diretta a completare l'attività di rispristino degli stabili pubblici e privati danneggiati da ben tre terremoti nel comune di Zafferana Etnea, alle falde dell'Etna. La somma di 15 miliardi è stata già stanziata nella tabella B della legge finanziaria, approvata poche settimane addietro dal Parlamento. All'onere connesso all'emendamento in discussione si provvede, infatti, mediante l'utilizzo degli accantonamenti preordinati allo specifico scopo nell'ambito del fondo speciale di conto capitale del bilancio dello Stato 1990. Non si tratta, quindi, di un nuovo

stanziamento, e il parere non contrario all'emendamento della Commissione bilancio ne è la prova, ma solo di voler anticipare l'utilizzazione e la spendibilità dei fondi già previsti ed approvati con progetti approvati anche dal Genio civile competente, con destinazioni appropriate per opere pubbliche e private ben precise e già fissate da accordi tra il comune di Zafferana ed il Ministero per il coordinamento della protezione civile. Questo per rassicurare in partenza il Governo e per esso il sottosegretario, onorevole Rubbi.

In conclusione, nessuna nuova copertura, nessuna esigenza di specificità occorre, ma solo una dimostrazione di conseguenza e di coerenza per uno stanziamento previsto, discusso ed approvato dalle competenti Commissioni legislative dei due rami del Parlamento e approvato dalle Assemblee del Senato e della Camera dei deputati in occasione della recente legge finanziaria e del bilancio dello Stato per l'esercizio 1990.

Analoghe considerazioni valgono anche per lo stanziamento di 25 miliardi previsto per la riparazione di danni connessi ai movimenti franosi in atto, con particolare riferimento alla città di Perugia.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler votare l'emendamento 30.1 al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Mi rrimetto al Governo.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Grassi Bertazzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Contributi alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia
per la tutela del patrimonio boschivo)*

1. È concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, dalle Regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1°

marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonchè con il sistema satellitare ARGO.

4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè della legge 30 marzo 1981, n. 113.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. La spesa prevista è così ripartita:

a) lire 14.000 milioni alla regione Sardegna; lire 9.000 milioni alla regione Liguria e lire 2.000 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

b) lire 11.000 milioni alla regione Sardegna, lire 11.000 milioni alla regione Liguria e lire 3.000 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

c) lire 17.500 milioni alla regione Sardegna, lire 14.000 milioni alla regione Liguria e lire 3.500 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

8. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento previsto sotto la voce «amministrazioni diverse» e destinato a «misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, Sicilia e Liguria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

30.0.1

CUTRERA, MARNIGA, FORTE, FABBRI, FOGU

«Art. 30-ter.

(*Interventi per la prevenzione degli incendi*)

1. Al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la prevenzione degli incendi nelle regioni a maggior rischio, il Fondo per la protezione civile è integrato per l'anno 1990 dell'importo di lire 25.000 milioni.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti previsti alla tab. A - Amministrazioni Diverse - alla voce "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, Sicilia e Liguria"».

30.0.2

SPITELLA, GRASSI BERTAZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento che abbiamo presentato tende a dare possibilità di intervento urgente nelle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Non è il caso di sottolineare nè le ragioni di urgenza nè le ragioni di opportunità per un intervento che ha carattere fondamentalmente di prevenzione.

Si tratta di organizzare in queste regioni, colpite soprattutto nell'anno passato, ma che hanno una tradizione antica di incendi estivi, un sistema di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore in ogni tempo. Tale sistema viene considerato generalmente come elemento fondamentale per una sana politica di prevenzione contro il rischio di incendi.

L'emendamento prevede che siano le regioni interessate ad individuare gli interventi specifici sulla base di piani collegati alla politica regionale di difesa del suolo e di difesa delle foreste. Cosicché si immagina e si prevede che nel triennio 1990-1992 le regioni Sardegna, Liguria e Sicilia, seppure con una disponibilità differenziata, valutata in relazione alla gravità della situazione pregressa ed alle urgenze del futuro, abbiano a disporre di fondi sufficienti per impostare, con interventi tecnici e con tipologie sperimentate, una azione di collegamento territoriale nella prevenzione finora mancata.

Il problema dei collegamenti di *networks* attraverso il monitoraggio si presenta non come l'unica ragione della prevenzione contro gli incendi boschivi, poiché è chiaro che anche se fosse risolto il problema del controllo monitorato non tutto sarebbe ancora risolto; che accanto a ciò le regioni dovranno continuare ad inserire nei loro programmi interventi di uomini e di mezzi specializzati per l'occorrenza; che accanto al monitoraggio si deve prevedere l'organizzazione di piano per gli interventi di urgenza; che una rete di avvistamento preventivo delle situazioni di incendio nel territorio è una struttura di preavviso assolutamente indispensabile per la sana organizzazione della protezione antincendio.

A questo occorrerà aggiungere nel sistema l'intervento aereo, la previsione di rafforzamento degli avvistamenti dal cielo, sia attraverso gli aerei, sia attraverso gli elicotteri. Il complesso degli interventi di prevenzione dovrà essere, secondo l'emendamento che presentiamo, affidato alle regioni poiché spetta ad esse affrontare e risolvere tali problemi all'interno dei piani di difesa dei boschi, essendo l'incendio stato visto fino ad ora come materia attribuita alle regioni nell'ambito di una politica di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo e di tutela della risorsa arborea. (*Applausi dalla sinistra e del senatore Boato*).

* SPITELLA. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 30.0.2, nello spirito uguale a quello testè illustrato, tende a rendere immediatamente

spendibili i 25 miliardi previsti nella tabella A della legge finanziaria. In effetti, in mancanza di una legge di attuazione, quella somma risulta accantonata ma non utilizzabile e, nella eventualità di un ritardo nell'approvazione del provvedimento al nostro esame, ci si potrebbe ritrovare nella necessità di far fronte ad incendi e a quant'altro, per cui il Governo si troverebbe ad avere i denari disponibili senza poterli utilizzare.

Pertanto, sia pure in questa formula, l'emendamento 30.0.2 tende a rendere immediatamente utilizzabili queste somme lasciando al Governo il compito di definire le priorità di intervento e credo che ciò sarebbe una cosa estremamente utile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2 sono tra di loro alternativi, poichè si tratta di utilizzare la somma prevista in un capitolo alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, Sicilia e Liguria».

Il primo emendamento è alquanto articolato, però la caratteristica essenziale è che mentre esso affida alle regioni direttamente i fondi, l'altro emendamento li stanzia nel fondo per la protezione civile e quindi affida in questa fase il finanziamento al Ministero, che potrà poi decidere se e come conferirlo alle regioni competenti.

Questa materia, situata all'interno di questo decreto, richiederebbe l'esame della specifica Commissione di merito; viene invece direttamente sottoposta all'Aula e quindi anche il relatore, che fa parte della 6^a Commissione ed ha competenza su altra materia, si trova in uno stato di incertezza nel dover esprimere dei pareri senza il supporto di un parere espresso dalla Commissione competente.

In conclusione, esprimo il mio parere favorevole alla proposta contenuta nei due emendamenti consistente nello stanziamento dei fondi, però mi rimetto all'Aula per la scelta fra il primo ed il secondo emendamento, in quanto personalmente non sono in grado di esprimere un parere su quale dei due sistemi debba essere preferito.

* **RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, le difficoltà di valutazione innanzi alle quali si è trovato il relatore sono insite nell'esame di articoli che intendono appunto utilizzare, attraverso lo strumento legislativo che consideriamo – e quindi non un intervento legislativo di settore esaminato dalla Commissione competente – fondi previsti dai provvedimenti finanziari e segnatamente dalla legge finanziaria.

Con ciò non bisogna ritenere che vi sia stata una scarsa attenzione alle problematiche poste, che sono del tutto legittime e certamente di rilievo, ma bisogna chiedersi cosa fare affinchè il contenuto di un emendamento non sia in contrasto con quello dell'altro, perché da un lato possiamo accogliere l'obiettivo che si pone l'emendamento dei colleghi Marniga e altri e destinare questi fondi a quel sistema di monitoraggio elettronico che c'è stato così esattamente illustrato – questo obiettivo può essere condiviso – dall'altro, signor Presidente, colleghi senatori, dal piano regionale noi dobbiamo necessariamente passare ad un piano nazionale, cioè ad un sistema centrale per l'adozione di un monitoraggio capace di rispondere al meglio alle esigenze. Ecco allora il motivo per cui il Governo si permette di richiedere

che si soprassiede per qualche minuto alla votazione di questo emendamento acciocchè i presentatori degli emendamenti in questione possano arrivare ad una redazione tale da perseguire le finalità indicate dai colleghi Cutrera, Marniga, Forte, Fabbri e Fogu e da rispettare l'esigenza - che credo venga compresa anche dai suddetti senatori - di mantenere questo intervento, sentite le regioni - potremo prevedere chiaramente questo parere - sotto la responsabilità del Ministero della protezione civile, con tutti i supporti che tale amministrazione può garantire in una visione globale del sistema di monitoraggio.

PRESIDENTE. In conclusione il relatore si è dichiarato favorevole al criterio che ispira i due emendamenti, ma si rimette all'Aula per la scelta fra essi; il Governo propone che gli emendamenti vengano momentaneamente accantonati per la rielaborazione di un unico testo.

Considerato l'ordine dei lavori della giornata, non posso sospendere la seduta. Propongo invece di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2035 e di passare all'esame del disegno di legge n. 1894.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1894, nel testo proposto dalla Commissione che, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 24 gennaio 1990, è quello risultante dallo stampato n. 1894-A-bis.

Invito innanzitutto il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati.

ULIANICH, *segretario*. La 5^a Commissione permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, il seguente parere sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo accolto dalla Commissione di merito e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione di quanto concerne l'emendamento 3.0.1, sul quale è contraria, in quanto tale emendamento ridurrebbe il *plafond* disponibile per le altre regioni e gli enti locali a favore di una regione che ha già goduto di elevati trasferimenti».

PRESIDENTE. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'autonomia finanziaria delle Regioni è garantita da:

a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpatisi in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpatisi in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le Regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;

d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di far precedere, per le Regioni a statuto ordinario, l'accorpamento nel fondo comune del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e del fondo sanitario nazionale, da una adeguata attività di verifica e di monitoraggio, di durata almeno biennale, è istituita, nell'ambito della Conferenza, una Commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di valutare l'opportunità, per le Regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale è istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali e i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151».

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo primo emendamento, che va poi collegato con l'emendamento 3.1, presentato all'articolo 3, si intende dare una disciplina più organica ad una scelta che viene fatta dal provvedimento che stiamo discutendo e che soddisfa una antica richiesta ed un'esigenza, che le regioni hanno posto, a mio avviso correttamente: l'esigenza di accorpare in un unico fondo tutti i trasferimenti dallo Stato alle regioni al fine di consentire alle regioni medesime di poter assolvere il proprio compito fondamentale di programmazione. Non ci può essere programmazione in presenza di fondi trasferiti dallo Stato alle regioni con destinazione vincolata, in alcuni casi, con una destinazione che giunge a riguardare, come nel caso dell'agricoltura, aspetti molto minuti e particolari degli investimenti che con questi fondi devono essere realizzati dalle regioni.

L'esigenza quindi di accorpare in un unico fondo tutte le risorse trasferite dallo Stato alle regioni è un'esigenza condivisibile, che da anni le regioni chiedono venga recepita e che finalmente in questo disegno di legge si avvia a soluzione.

Vi è però un problema delicato sul quale le regioni medesime hanno richiamato l'attenzione. L'accorpamento di tutti i trasferimenti, se comprende anche i fondi per la sanità ed i trasporti, in presenza di una situazione finanziaria molto delicata che non ha consentito in questi anni di definire correttamente l'ammontare di questi trasferimenti, tanto che - e questo è inaccettabile - in questi anni, in funzione del contenimento, della spesa pubblica, si sono dimensionati questi fondi sottostimandoli nella legge finanziaria e dovendo poi provvedere a rifinanziamenti, può essere rischioso per le regioni. Avanzo pertanto la richiesta che questi due fondi, in via temporanea, siano mantenuti. L'emendamento prevede di istituire, all'interno della Conferenza Stato-regioni, una Commissione composta dai Ministri competenti e da quattro presidenti di regione per consentire - e qui si recupera un'indicazione già contenuta nel testo del Governo - una sorta di monitoraggio dei due fondi per un certo periodo di tempo, al fine di verificare, con puntualità, l'andamento della spesa ed avere quindi una determinazione corretta dei due fondi e per poter procedere successivamente, dopo questa prima fase di monitoraggio, all'accorpamento e quindi al conferimento anche dei due fondi all'interno del fondo comune per le regioni.

L'emendamento all'articolo 2 prevede quindi l'istituzione di questa Commissione mista Governo-regioni per provvedere al monitoraggio. Illustreremo in seguito l'emendamento all'articolo 3 che entra invece nel merito di una richiesta di differimento della confluenza nel fondo comune.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARNIGA, relatore. Il relatore constata che sul problema si è sviluppato un serio dibattito; rileva, tra l'altro, che questo comma dell'articolo 2 ha già subito in Commissione diverse modifiche anche da parte del Governo; infatti da una più attenta lettura del dispositivo precedente si evidenzia il pericolo per le finanze regionali di un immediato accorpamento dei trasferimenti, nell'unico fondo della finanza derivata, con particolare riguardo a due

settori, quello dei trasporti e quello della sanità, che obiettivamente presentano in tutte le regioni *deficit* ripianati dallo Stato.

Pertanto, questa preoccupazione ci induce a considerare con favore l'emendamento illustrato dal senatore Guzzetti, che ha il pregio di cogliere le ulteriori difficoltà in cui verrebbero immediatamente a trovarsi le regioni, e che, andando incontro all'ultima formulazione proposta dal Governo, chiede di anticipare la Conferenza Stato-regioni rispetto all'accorpamento nel fondo comune, dando così tempo alle regioni e allo Stato di valutare preventivamente la situazione economica e di decidere poi l'entità dei trasferimenti e l'accorpamento di questi nel fondo comune.

In conclusione, esprimo parere favorevole all'emendamento 2.1.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole all'emendamento 2.1, che integra il testo già approvato dalla Commissione.

Vorrei però aggiungere che sarebbe preferibile che il comitato, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, fosse aperto anche alla partecipazione dei presidenti dell'ANCI e del CISPEL quando si dovesse procedere all'esame di tale materia.

Non ritengo sia necessario formalizzare quanto da me dichiarato, che tuttavia deve essere registrato come opinione del Governo e quindi come raccomandazione a chi avrà poi il compito di presiedere questo comitato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento in esame e il mio particolare apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministro.

I rappresentanti dell'ANCI e del CISPEL non hanno inteso presentare un subemendamento, ma siamo confortati dalle dichiarazioni del ministro Maccanico, che ringrazio anche a titolo personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bernardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluente nel fondo;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), è ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli *standards* sulla cui base le Regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera b).

5. Alle erogazioni in favore delle Regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le Regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle Regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla quota variabile di cui al comma 1 lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151».

3.1

BERNARDI, CHIMENTI, GUZZETTI

In via subordinata all'emendamento 3.1, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 2, al fine di valutare l'opportunità di prevedere la confluenza di detti importi nella quota di cui alla lettera b) del comma 1, svolgerà attività istruttoria e di verifica dello stato di attuazione del titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151».

3.2

BERNARDI, CHIMENTI, GUZZETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono molto semplici; si illustrano da sè.

Vi si prevede che il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti sia salvaguardato, in questa fase, dal conferimento all'interno del fondo comune che accopra tutti i trasferimenti. Vi è il rischio infatti che lo stanziamento previsto in bilancio venga cancellato e che vi siano conseguenze pesantemente negative, innanzitutto per i destinatari di queste risorse, che sono aziende pubbliche e private che operano nel settore dei trasporti, quindi per le regioni.

Raccomando dunque l'approvazione della proposta di modifica che peraltro non comporta incremento di spesa, dal momento che già in bilancio è prevista la posta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARNIGA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Dal momento che i proponenti hanno avanzato anche una proposta subordinata, quella di cui all'emendamento 3.2, sarei più favorevole ad essa, perchè mi sembra più in linea con l'emendamento che abbiamo approvato prima.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, il Ministro chiede che, fra l'emendamento 3.1 e l'emendamento 3.2, venga scelto l'emendamento 3.2.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Mi pare che siano alternativi, o l'uno o l'altro.

GUZZETTI. Signor Presidente, gli emendamenti non sono propriamente alternativi. Con l'emendamento 3.2 si prevede che la Commissione, istituita con l'emendamento testè approvato, svolga una certa attività istruttoria. Mi sembra però che debba essere mantenuto l'emendamento 3.1, perchè vi è un rischio, quello della cancellazione degli stanziamenti inerenti il fondo per gli investimenti, con un effetto fortemente pregiudizievole. Insisto quindi per la votazione dell'emendamento 3.1, ma anche l'emendamento 3.2 potrebbe essere votato; esso prevede le attività di monitoraggio della Commissione, in analogia a quanto avviene nel settore della sanità e nello stesso settore dei trasporti per quanto attiene alla spesa corrente. Ma, ripeto, l'emendamento 3.1 pone rimedio al rischio della cancellazione dei trasferimenti già previsti nel bilancio dello Stato.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Allora lei rinuncia all'emendamento subordinato?

GUZZETTI. Sì, signor Ministro.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Dunque avevo ragione a dire che gli emendamenti erano alternativi.

Io sono più favorevole alla seconda formulazione, comunque mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bernardi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bernardi e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono comprese tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti di cui al testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla contrazione dei propri mutui a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle proprie leggi regionali di contabilità».

3.0.1

BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, BRINA, CANTATA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BERTOLDI. Signor Presidente, questo emendamento è stato presentato in un testo composto di due commi in modo da rendere possibile una votazione diversificata. In sostanza con questo emendamento si propone di reintrodurre l'articolo 4 del disegno di legge n. 1984. Il disegno di legge sulla finanza regionale, nel testo proposto dal Governo, accoglieva il principio dell'accesso delle regioni alla cassa depositi e prestiti. Noi stessi avevamo avuto dubbi sull'eccessiva fiducia riposta dal Governo nel meccanismo e nel suo utilizzo da parte delle regioni perché ritenevamo – e sembra sia opinione comune – che, se non si fosse accresciuto il livello delle entrate, lo spazio residuo di indebitamento, quindi di utilizzazione da parte delle regioni delle risorse presso la cassa depositi e prestiti, si sarebbe ridotto veramente ai minimi termini, aggravato il tutto dalla direttiva del Ministro alla cassa depositi e prestiti, contenente disposizioni relative ad un ridimensionamento

dei finanziamenti per i primi sei mesi e ad un prolungamento dei termini di pagamento degli stati di avanzamento.

Tuttavia noi consideriamo importante e di grande rilevanza che almeno venga introdotto il principio di consentire l'accesso delle regioni alla cassa depositi e prestiti, non tanto per il finanziamento graduato ed onnicomprensivo dell'insieme dei programmi di investimento da parte delle regioni quanto per il finanziamento di quei progetti di opere pubbliche che già ora le regioni finanziano e realizzano per un complesso di comuni o per loro consorzi.

Il secondo comma in effetti contiene una precisazione che consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano un accesso alla cassa depositi e prestiti che non contrasti con le disposizioni in materia amministrativa delle stesse autonomie speciali. Quindi si tratta solo di un completamento per meglio guidare l'accesso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome alla cassa depositi e prestiti.

Con questo chiediamo ai senatori di riflettere e di accettare il principio, di grande rilevanza, dell'accesso alla cassa depositi e prestiti anche delle regioni e di quelle a statuto speciale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARNIGA, relatore. Pur apprezzando il notevole sforzo del senatore Bertoldi nel sostenere il proprio emendamento volto a dare alle regioni una possibilità di accesso alla cassa depositi e prestiti, ricordo di aver già espresso nella relazione le perplessità della Commissione riguardo a questo emendamento e che la stessa non l'aveva respinto. La ragione fondamentale è che in questa stesura l'emendamento potrebbe sicuramente precludere quanto meno una quota della disponibilità della cassa depositi e prestiti per i comuni.

Pertanto con questa formulazione il mio parere è contrario.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali. Signor Presidente, riconosco che il Governo è in una condizione un pò di imbarazzo perché l'emendamento 3.0.1, almeno per quanto riguarda il primo comma, riproduce testualmente un articolo del disegno di legge che era stato presentato.

Per quanto riguarda il secondo comma il Governo è contrario.

Per il primo comma, capisco la ragione per la quale la Commissione ha soppresso, in sede di esame, l'articolo – che mi pare fosse il 4 – del disegno di legge: l'ha soppresso perché – il relatore ha ripetuto qui degli argomenti – si teme che, attraverso questa ammissione del ricorso alla cassa depositi e prestiti da parte delle regioni, si riduca poi la quota a disposizione dei comuni. Il Governo non è convinto di questo pericolo, in quanto ci muoviamo nel senso di dare alle regioni funzioni di legislazione e di programmazione e, quindi, di gestione ai comuni e alle province. Per questo motivo i destinatari ultimi anche di questi fondi sarebbero sempre i comuni, magari in un quadro più organico, intercomunale, di compensori più ampi.

Comunque il Governo rispetta la volontà della Commissione e quindi, mentre è contrario al secondo comma, per quanto riguarda il primo comma si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GAROFALO. Signor Presidente, il Ministro aveva già detto in Commissione quanto ha avuto modo di affermare qui in Assemblea e cioè che almeno una parte del presente emendamento reintroduce un testo che era stato presentato dal Governo, credo non irresponsabilmente e non a danno dei comuni. In realtà in Commissione abbiamo analizzato la possibilità di una diminuzione della quota spettante ai comuni attraverso un accesso delle regioni, ma non ci siamo mai chiesti se, nel corso degli anni, i fondi della cassa depositi e prestiti siano stati totalmente utilizzati dai comuni. Noi abbiamo ragionato come se la coperta fosse stretta, ma, se andiamo a vedere nel concreto le sue effettive dimensioni, ci accorgiamo che essa è larga, nel senso che rimangono delle disponibilità inutilizzate.

Lo stesso Ministro poc'anzi ricordava che le opere da finanziare con l'accesso delle regioni alla Cassa depositi e prestiti sono pur sempre opere di interesse sovracomunale.

Tenuto conto delle osservazioni formulate, chiediamo al Presidente di far votare l'emendamento per parti separate, distinguendo dal comma 1 il comma 2.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 3.0.1, ricordando che sul comma 1 il relatore si è pronunziato contro ed il Governo si è rimesso all'Assemblea, mentre sul comma 2 la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Art. 4.

1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Tassa sulle concessioni regionali*). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della

Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna Regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra Regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma

1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tassa automobilistica regionale*). – 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1º gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

3. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza».

È approvato.

Art. 6.

1. Al fine di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precezzo di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri

automobilistici nelle dette Regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna Regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna Regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette Regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna Regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla Regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna Regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

È approvato.

Art. 7.

1. La Conferenza è consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

È approvato.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame e la votazione degli articoli del disegno di legge n. 1894 e dei relativi emendamenti sono così esauriti.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2035, precedentemente accantonato, passando agli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 30.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.1., che porta le firme dei senatori Spitella, Scardaoni, Pinna, Ferrara Pietro e del sottoscritto, riprende i primi sei commi dell'emendamento 30.0.1, mentre propone una nuova formulazione dei commi 7 e 8.

Il nuovo testo dell'emendamento è il seguente:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(*Misure urgenti per la prevenzione degli incendi*)

1. È concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dalle Regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1º marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonché con il sistema satellitare ARGO.

4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni

con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. La spesa prevista è così ripartita:

a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.

9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, Sicilia ed in Liguria».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

30.0.1

CUTRERA, SPITELLA, SCARDAONI, PINNA, FERRARA Pietro

(Nuovo testo)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, nella nuova formulazione.

È approvato.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 30.0.1, resta assorbito l'emendamento 30.0.2 presentato dai senatori Spitella e Grassi Bertazzi.

Ricordo che il testo degli articoli 31 e 32 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 31.

(*Termine di efficacia*)

1. Le disposizioni di cui ai capi I e II, salvo diversa indicazione, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Articolo 32.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge nn. 2035 e 1894.

Ricordo che i due provvedimenti sono collegati alla manovra di finanza pubblica e le rispettive votazioni saranno quindi effettuate a scrutinio palese con procedimento elettronico. Le dichiarazioni di voto saranno svolte congiuntamente sui due disegni di legge.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli interventi dei senatori comunisti svolti in sede di Commissione e di Aula sono contenute le ragioni che ci inducono ad esprimere un giudizio negativo sul provvedimento al nostro esame, ragioni che pienamente confermo a nome del mio Gruppo.

La maggioranza ha respinto con il suo voto il 25 gennaio l'obiezione di carattere costituzionale avanzata dalla 1^a Commissione per una parte non secondaria del provvedimento ed il modo in cui l'esame di tale parte si è protratto qui in Aula conferma la critica pertinente che avevamo espresso, relativa al fatto che nel provvedimento fossero incluse parti aggiuntive all'oggetto principale, indipendentemente dai rilievi di ordine costituzionale e di carattere logico e dalla critica netta alla reiterazione dei decreti-legge. Tali critiche non sono state superate dal dibattito e dalle decisioni fin qui assunte dalla maggioranza.

Il nostro dissenso resta nettissimo nonostante il voto espresso in quest'Aula dalla maggioranza, voto cui non abbiamo voluto partecipare proprio per marcare questo nostro giudizio. Quindi la questione resta aperta e non può intendersi superata, a nostro parere, né dal punto di vista politico né dal punto di vista costituzionale. Il pragmatismo del Presidente del Consiglio non è un antidoto accettabile in questa materia.

È defatigante, onorevole Presidente, colleghi, dover ripetere un anno dopo l'altro le stesse argomentazioni. Ogni volta si afferma da parte del Governo che siamo sulla dirittura di arrivo per un pieno assetto delle autonomie locali, in materia finanziaria ed ogni volta si compie piuttosto un passo all'indietro.

In questo ennesimo decreto-legge, frutto del ritardo congenito con il quale nel corso dell'anno di volta in volta si affronta questo problema da parte del Governo, lo scenario è identico ma con alcuni aggravamenti.

Spero, signor Presidente, colleghi, di essere cattivo profeta, ma non mi faccio soverchie illusioni sul fatto che questa legislatura concluda realmente e positivamente l'*iter* dei provvedimenti sull'attribuzione di una effettiva autonomia impositiva alle regioni e alle province – delle quali neanche si parla – e in particolare ai comuni.

Questa X legislatura non mi pare allo stato dei fatti e degli atti destinata a varare serie riforme in alcun campo in questa materia istituzionale che stiamo affrontando sia qui che alla Camera dei deputati.

Non vi è nessuna seria riforma in nessuno dei campi: nè per quanto riguarda la riforma del Parlamento – e lo vedremo tra poco – nè per quanto riguarda un nuovo stato delle autonomie locali, nè per quanto riguarda una effettiva autonomia finanziaria.

Vorrei essere smentito dai fatti; certo, noi lavoreremo per parte nostra perché si possa smentire questa situazione e rimuoverla, ma quella odierna è la seguente.

Il provvedimento che stiamo per votare, come hanno ricordato i senatori del mio Gruppo, non rappresenta quel ponte lanciato in avanti verso la riforma che avrebbe dovuto vedere la luce e operare in questa specifica materia sin dal possibile anno ma, al contrario, scava un più profondo fossato rispetto a quell'obiettivo. La maggioranza ed il Governo hanno respinto tutti gli emendamenti che erano rivolti a delineare un'effettiva e più convergente autonomia impositiva per le regioni – e lo abbiamo visto poco fa – ma non hanno rinunciato a servirsi di questo provvedimento per scopi del tutto estranei, anche se possono essere naturalmente e separatamente discussi uno per uno.

La motivazione per questo atteggiamento e per quelli che riguardano gli enti locali è più o meno sempre la stessa; dare una stretta alla spesa per ricondurre il *deficit* entro binari governabili, non alla spesa in generale ma a questa spesa specifica.

Ma è proprio questo ciò che avviene? Nel senso che tale obiettivo lo si raggiunge con una manovra combinata nelle entrate e nella spesa capace di dare ordine, responsabilità, equità e chiarezza? Io credo che nessuno di voi potrebbe ragionevolmente portare argomenti a favore della tesi che è questo l'obiettivo che si raggiunge..

Non è un caso che lo stesso relatore, collega Favilla, sia pure in modo tormentato come è nel suo costume, a proposito di alcuni tagli, ad esempio verso le regioni a statuto speciale, ha dovuto esprimere più di un dubbio dicendo che queste riduzioni non sembrano opportunamente argomentate e motivate.

Insomma, e lo vedremo ancora non so se questa mattina, questa sera o quando, a proposito della attuazione della misura 111 per le elezioni alto-atesine, la specialità di alcune regioni si arresta davanti ad una conclamata «politica della scure». Fosse una scure tenuta in mani esperte e

ben diretta, io non osserverei più di tanto, ma la verità è che la scure si esercita in una direzione che è quella dell'autonomia e socialità della spesa e non in altri campi, e la politica delle entrate, nonostante i molti ed anche recenti accenni del Ministro delle finanze, resta affidata al prelievo verso i lavoratori e le loro famiglie.

Noi abbiamo fornito le cifre di questa progressiva riduzione dei trasferimenti, che dovrebbe essere compensata da una accentuazione del prelievo su tariffe e servizi e sull'ICIAP. Peraltro, quest'ultima indicazione, che di fatto viene data ai comuni per il 1990, dovrebbe essere niente di meno che propedeutica alla scomparsa della stessa imposta nel 1991 in rapporto all'attribuzione - si dice - di un'area impositiva che dovrebbe agire sugli immobili, sui servizi generali e su quelli a domanda individuale.

La verità è che il Governo, a mio avviso, ritiene che la riforma sia già stata fatta, proprio attraverso l'indicazione di questa via che non corrisponde ad alcuna reale autonomia, ma alla necessità per i comuni di applicare addizionali e aumenti percentuali su specifiche voci decise centralmente dal Governo. Ciò è avvenuto anche per il provvedimento al nostro esame. Insomma, a me pare chiaro quel che si vuole: all'indebitamento si risponde con un assorbimento da parte dei comuni di ogni voce utilizzabile fin qui per gli investimenti; all'aumento della spesa corrente si risponde non adeguando i trasferimenti almeno al tasso di inflazione programmato - non dirò a quello reale - in modo che l'unica voce sulla quale i comuni potranno incidere sarà proprio la componente destinata ai beni e servizi che è rivolta ad una certa socialità, anche minima, della spesa stessa. Infine, il combinato disposto delle norme interne emanate dal Tesoro attraverso la Cassa depositi e prestiti per limitare l'accesso al credito, con la precisazione che i mutui sono condizionati alla dimostrazione di poter sostenere le spese di esercizio delle opere e di avere approvato i relativi preventivi e consuntivi (e non vedo come questo potrà essere fatto nel 1990), è solo apparentemente una norma di buon ordine. Nella sostanza invece in base a questa norma si dice ai comuni che dovranno chiedere ai cittadini le somme corrispondenti a questi interventi in opere pubbliche o per servizi sociali. E se così solo fosse, ancora la discussione sarebbe possibile, se il tutto fosse accompagnato dall'attribuzione di una autonomia effettiva. Nel contempo, però, cresce di anno in anno quella parte della spesa pubblica sul territorio che non è gestita da chi, come le regioni ed i comuni, sul territorio stesso ha effettiva responsabilità pratica ed istituzionale, ma dai Ministeri e dal Governo attraverso spese settoriali o interventi particolari: lo scorso anno ebbi modo di documentare tali spese che nel frattempo si sono accresciute.

L'autonomia impositiva si configura sempre più come un insieme di norme di comportamento, dalle quali di autonomo non emerge proprio nulla, se non la decisione obbligata di eseguire dei comandi centralmente emanati dal Governo.

È un discorso questo che riprenderemo, ma intanto le cifre esposte parlano chiaro. Il collega Brina ha parlato di un gioco delle tre carte a proposito di trasferimenti agli enti locali: prima c'è stato un taglio, poi una integrazione con l'attribuzione di una apparente potestà decisoria ai comuni su alcune addizionali, delle quali i comuni non hanno potuto decidere altro che la mera applicazione; anzi, non le hanno neanche potute applicare loro, le hanno viste applicate. Questo gioco delle tre carte porta ad un aumento effettivo rispetto agli stanziamenti dello scorso anno dello 0,67 per cento: il

collega Brina ha dimostrato questo dato e non è stato confutato da nessuno. Lo 0,67 per cento non è il tasso di inflazione reale e nemmeno quello programmato. Questo significa, in buona sostanza, che i comuni avranno tagli complessivi effettivi dell'ordine di centinaia di miliardi, che arriveranno a più di 1.000 miliardi se si considera - e non vedo perchè non si debba considerarlo - il divario tra il costo effettivo del nuovo contratto e la somma che è stata preventivata per la relativa copertura che - ricordiamolo - il Governo dichiara di volere teoricamente assicurare.

Ma vi è un'ulteriore distorsione nella manovra, diretta proprio a colpire, senza guardare nel concreto, le singole realtà comunali. Questo il nostro Gruppo lo ha detto, mentre non lo hanno detto gli altri, sicuramente non lo ha detto l'associazione che pretende di rappresentare i comuni. Quando, come avviene con questo provvedimento, i trasferimenti si indirizzano per una quota crescente verso il fondo perequativo che è una componente dello stesso trasferimento, si decide in effetti una sorta di solidarietà obbligata tra comuni, che è solo apparentemente equa. Nei fatti, se un principio di solidarietà deve operare - e deve essere così - nei confronti dei comuni che hanno una spesa *pro-capite* sottostimata, questo va fatto studiandone le ragioni e le implicazioni. Cosa dovrebbe avvenire infatti per i comuni dove la spesa crebbe a suo tempo perchè crebbero i servizi, ma crebbe anche una capacità di prelievo utilizzando le norme allora esistenti, prima del 1971, e così facendo pagare i servizi? Essi devono sorreggere per loro conto comuni nei quali i servizi non esistevano, dove non si operò per assicurare entrate adeguate, rispettando appunto quello che le norme esistenti prima del 1971 consentivano, e dove magari dopo il 1977 si sono aumentate alcune spese non sempre in modo giusto?

Credo che i principi cui dovremmo attenerci sono altri, e la discussione che è stata condotta in quest'Aula su questo provvedimento, così come su quello precedente, è al contrario indice di un disordine, di una disorganicità che però è coerente rispetto ad un certo vostro disegno di occupazione del potere, di gestione effettiva dell'amministrazione.

Credo allora che il principio cui ci si dovrebbe attenere, dopo aver affermato con chiarezza il rigore nelle regole della buona amministrazione, è la partecipazione dei comuni e delle regioni al gettito erariale attraverso il quale la solidarietà deve agire tra parti diverse del nostro paese e sulla base di analisi specifiche ed obiettive delle singole situazioni. In secondo luogo, occorre attenersi ad una effettiva autonomia e ad un riordino di tutti i tributi propri, il che significa rendere trasparenti per i cittadini, ed immediatamente percepibili, le decisioni che si adottano e gli scopi per i quali tali decisioni si assumono.

In terzo, e non ultimo, luogo, occorre tener presente che la spesa sul territorio non deve in nessun caso tagliare fuori le autonomie per concentrarsi nei Ministeri, che devono essere organi di indirizzo e di programmazione e non organi di amministrazione corrente che si sostituiscono, come sta avvenendo, agli enti locali o alle regioni.

In conclusione, per i trasferimenti, per i mutui e per il personale la linea seguita è quella dei tagli senza un'autonomia corrispondente. Molti comuni in questi giorni stanno cercando in qualche modo di affrontare la situazione con molta buona volontà, ma con scarsa sicurezza. La presentazione dei bilanci 1990 è piuttosto ipotetica. Non sarà però solo a causa dell'imminente tornata elettorale che la redazione dei bilanci difficilmente sarà generale.

Ma non tutto è disastro! Stiamo tranquilli ed allegri, onorevoli colleghi, perchè gli stadi saranno completati in quanto questa è una spesa urgente ed indifferibile. Aspetteranno le metropolitane (e che volete che sia! Aumenterà soltanto il traffico!), gli impianti igienici, l'ambiente, la sanità: pazienza! La spesa - si dice - in tal modo è sotto controllo. E non è vero: lo vediamo anno dopo anno che sotto controllo non è!

Ha ragione perciò la Lega delle autonomie quando denuncia a nome dei comuni che questi provvedimenti peggiorano lo stato delle cose. Il nostro «no» argomentato in Commissione, ed argumentatamente ribadito in quest'Aula, è dunque un atteggiamento del tutto coerente. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari, colleghi, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana alla conversione in legge dei decreti-legge nn. 414 e 415. Mi limiterò, per quanto riguarda il decreto-legge n. 414, alle considerazioni che ho svolto l'altro ieri in quest'Aula e che servono anche come dichiarazioni di voto.

Mi soffermerò un attimo sul decreto-legge n. 415, per il quale valgono le stesse considerazioni che ho espresso appunto durante il dibattito sul decreto-legge n. 414. Non starò pertanto a ripeterle e mi limiterò a registrare un calo di tensione durante la discussione generale in Aula sul decreto recante norme urgenti in materia di finanza locale (ad eccezione dell'appassionato intervento del collega Bertoldi). Eppure, si tratta di un provvedimento che definisce l'entità delle risorse da trasferire agli enti locali per consentire agli stessi di predisporre, sia pure con l'ormai cronico ritardo, il bilancio di previsione, che per la maggior parte dei comuni e delle province sarà l'ultimo della loro gestione prima dello scioglimento dei loro consigli.

Non so da cosa possa essere dipesa questa sorta di disimpegno da parte di questa Assemblea, dal momento che la stragrande maggioranza dei suoi componenti ha avuto e ha alle sue spalle un'esperienza amministrativa a livello locale, esperienza vissuta, segnata certamente da difficoltà di vario genere ma soprattutto dell'eterna esigenza di contemperare le esigenze sempre crescenti delle nostre comunità locali e l'inadeguatezza delle risorse con cui farvi fronte, resa talvolta ancora più esasperata dall'incertezza con cui spesso vengono definite ed erogate. Forse questa caduta di tensione si può motivare con la speranza che il Parlamento affronterà quanto prima lo stralcio delle norme contenute nel disegno di legge di accompagnamento della finanziaria 1990, il disegno di legge n. 1895, che reca appunto norme di delega in materia di autonomia impositiva agli enti locali.

Sull'opportunità di restituire l'autonomia impositiva agli enti locali si è detto e scritto quanto basta per fare concorrenza alla «Treccani» e pertanto non è mia intenzione aggiungervi altri capitoli. Dirò solo che, dopo anni di dibattiti, di proposte, di rinvii, il Governo, in occasione del varo della manovra economica 1990, ha approvato il disegno di legge delega, attualmente all'esame di un Comitato ristretto in seno alla Commissione

finanze, che sarà presentato quanto prima all'esame di questo ramo del Parlamento.

Se la discussione generale in Aula su questo provvedimento si è ridotta ad una questione per pochi intimi, diverso è stato il comportamento durante l'esame nella Commissione di merito. E a questo proposito desidero esprimere al relatore, senatore Favilla, il più vivo apprezzamento per il paziente lavoro svolto, sorretto da una non comune esperienza amministrativa, che gli ha consentito, con l'apporto dei componenti di tutti i Gruppi, di migliorare il contenuto del provvedimento oggi al nostro esame.

Pur tenendo conto della ormai cronica inadeguatezza dei fondi destinati agli enti locali, il senso di responsabilità dei commissari di tutti i Gruppi – sono lieto di dare loro atto di questo che senz'altro è un merito – ha obiettivamente riconosciuto la difficoltà di sfondare il tetto dei trasferimenti in costanza di una manovra per il contenimento del disavanzo pubblico. E quanto sia necessaria ed urgente una ben determinata strategia di bilancio per il contenimento del disavanzo pubblico ce lo ha ricordato in questi giorni con un severo monito il Fondo monetario internazionale, che ritiene inadeguate le misure con le quali il Governo si è ripromesso di mettere ordine nei conti dello Stato.

Il nostro paese viene perentoriamente invitato a non perdere altro tempo e a mettersi al passo con i paesi più industrializzati, che non hanno esitato ad adottare severe misure di austerità. Tra le misure suggerite vi è quella di una sostanziale riduzione dei trasferimenti alle aziende pubbliche ed alle regioni, in un momento di grandi riforme sullo scenario mondiale e con i paesi *ex* comunisti che hanno accettato di affidare le loro aziende sussidiate dallo Stato alle leggi di mercato.

Delle richieste avanzate dalla stessa ANCI ne sono state accolte – attraverso emendamenti – alcune tra le più significative, quali lo spostamento dei termini per l'approvazione del bilancio dei comuni e delle province dal 28 febbraio al 15 marzo e il rinvio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione, anche per consentire la ride liberazione in materia di tassa sui rifiuti e per decidere un eventuale aumento del 100 per cento delle tasse di concessione; una facoltà, questa, utile per i comuni turistici che si troveranno in gravi difficoltà finanziarie.

Sempre in ordine alle tariffe, sarà consentito di inserire nel computo dei costi di gestione dei servizi i maggiori oneri contrattuali conseguenti il recente accordo sindacale.

Sul fronte degli investimenti l'emendamento di maggior rilievo è quello che consente il ripristino dei mutui (per un importo massimo di 100 milioni) per i comuni, per la costruzione di acquedotti e impianti di smaltimento dei rifiuti.

È stato altresì riattivato il fondo di 1.500 miliardi per le indennità di esproprio, riaprendo i termini. A questo proposito credo non sia fuori luogo sollecitare l'approvazione da parte del Parlamento della legge sui regimi dei suoli che so essere all'esame della 13^a Commissione.

Qualche incertezza è tuttora presente invece per quanto riguarda la questione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'accordo sindacale, per il quale esiste sì un impegno del Governo a reperire i fondi, ma non si è ancora raggiunta l'intesa in ordine ai criteri per il riparto.

Sono senz'altro d'accordo con le innovazioni introdotte dall'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti, che consentirà ai comuni di

avvalersi di sistemi *self service* per il rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe di stato civile, con la garanzia che comunque sarà assolta ogni imposta o diritto sugli atti stessi. Questa possibilità rappresenta sicuramente un deciso passo avanti nella modernizzazione di un servizio comunale tra i più classici ed utilizzati.

L'altra novità, sempre dell'emendamento Cavazzuti, è quella che consentirà ai comuni di procedere alla alienazione delle farmacie comunali sulla cui funzione sociale ho più di un dubbio e di una riserva; quindi può essere presa tranquillamente in considerazione questa ipotesi.

Ritengo altresì saggia la decisione di escludere l'obbligo di trasferimento al bilancio dello Stato dei proventi sia di esercizio che di conto capitale, realizzati dalle unità sanitarie locali. Ritengo che questo sia stato un atto di giustizia e di buon senso; diversamente, se fosse stata accolta la proposta del Governo, si sarebbero violate palesemente le volontà di coloro che avevano generosamente donato, soprattutto ad enti ospedalieri, cospicue proprietà, finalizzate al finanziamento degli enti stessi.

Onorevoli colleghi, ritengo che sia stato compiuto, sia dalla Commissione di merito che da questa Assemblea durante l'esame degli emendamenti che sono stati sottoposti alla sua attenzione, un ottimo lavoro teso ad assecondare, sia pure nei limiti che ci sono imposti per non stravolgere la manovra finanziaria del Governo, finalizzata agli scopi più volte ricordati, le attese degli amministratori locali.

Per queste ragioni ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana ai provvedimenti che in questi giorni sono stati oggetto del nostro esame. (*Applausi dal centro*).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Onorevoli colleghi, signor Presidente, ella ha voluto richiamare, nel dare la parola per le dichiarazioni di voto, la circostanza che queste conversioni di decreti-legge rientravano nel più ampio quadro della manovra finanziaria del Governo, e questo sarebbe stato più che sufficiente per capire quali erano le posizioni dei vari Gruppi in merito a questi provvedimenti.

Ma l'occasione ghiotta di un aggiornamento della situazione e soprattutto lo spunto che alcuni articoli di questi provvedimenti ci offrono, ci impongono non solo di ribadire il nostro fermo voto contrario a questi provvedimenti ma di indicare anche all'attenzione dei colleghi alcuni argomenti che ci sembra che nel complesso della discussione siano sfuggiti.

Parlo soprattutto del disegno di legge n. 1894 in materia di autonomia impositiva delle regioni.

L'argomento è stato, a nostro giudizio, vissuto sostanzialmente, come purtroppo spesso capita, come un'occasione per strappare al potere centrale una maggiore capacità di spesa decisa a livello locale; e in questo senso, laddove non si è riusciti direttamente con la legge, abbiamo sentito questa mattina che con gli emendamenti proposti siamo arrivati al monitoraggio della spesa e cioè al tentativo di creare una camera istituzionale nella quale

le parti (Governo centrale e Governo locale) si confrontano per discutere la capacità di spesa a livello locale.

Ma all'interno di questo provvedimento (e proprio, direi, l'esposizione del relatore lo ha sottolineato) si è insinuata, a nostro giudizio, una valutazione politica che forse questa Assemblea doveva fare con più attenzione. Questo tipo di valutazione circa i livelli di autonomia delle regioni, in alcune aree geografiche d'Italia è fortemente carica di vis polemica ed ha anche una sua valenza politica e una sua importanza, soprattutto a pochi mesi dalle elezioni.

Quando si afferma da parte del Governo che le regioni a statuto speciale mediamente ricevono trasferimenti dallo Stato dieci volte superiori a quelli delle regioni a statuto ordinario e che questo provvedimento cerca di adeguare questi trasferimenti alle regioni a statuto ordinario almeno legandoli all'indice del costo della vita al fine, quindi, di ottenere un adeguamento automatico dei trasferimenti, si apre il problema (e qualche emendamento presentato in sede di discussione, se letto con più attenzione, avrebbe certamente colpito la sensibilità di alcuni colleghi) del perchè si debba continuare non solo in una forma di autonomia regionale quando tutte le forze politiche ormai hanno la netta impressione, anzi, non solo l'impressione ma una più volte dichiarata sensazione, che la struttura regionale così com'è non è in grado di funzionare; ma, soprattutto, del perchè si debba noi perseverare in un disegno di leggi e di regolamenti e di statuti speciali che oggi francamente, soprattutto nelle regioni del Nord, hanno ben poco significato. Hanno un solo significato e un solo valore, che è una responsabilità politica che si assume questo Parlamento: hanno il significato di indicare a tutte le regioni a statuto ordinario che la strada dell'autonomia della spesa e del collegamento fra le entrate dello Stato su base regionale e il ritorno alla regione di una percentuale fissa delle entrate dello Stato è la strada sulla quale si può operare per realizzare una diversa efficienza del quadro regionale. È il fenomeno dell'autonomismo regionale, è il fenomeno del «leggismo», un fenomeno pericolosissimo sul piano politico ed amministrativo che continuiamo ad avallare con questo tipo di provvedimenti che ignorano completamente lo sfascio delle amministrazioni regionali e i pesanti trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

L'elemento base è ormai la demagogia, il tentare di arraffare il più possibile di quanto è rimasto nello Stato. Anche su un altro emendamento, indipendentemente dalla volontà del proponente, che poi è stato accolto, quello presentato dal senatore Cavazzuti, il quadro di riferimento, è analogo. Con tale emendamento si intendeva rendere disponibile la cessione di un patrimonio municipale quale quello delle farmacie comunali non stabilendo che da questo momento tutte le farmacie comunali, e comunque tutti gli interventi delle amministrazioni locali nel campo della distribuzione dei farmaci, dovessero essere poste in vendita. Si intendeva dare la possibilità – lo sottolineo ancora una volta, specialmente dopo le dichiarazioni del senatore Leonardi – ai comuni di operare la dismissione del patrimonio delle farmacie qualora esse non abbiano più un significato di natura sociale, siano imprese attive e quindi appetite dal mercato. Ho notato invece che questa Assemblea ha discusso l'emendamento come una innovazione verso la privatizzazione, fatto che a noi non dispiace, ma nella misura in cui tutto

viene coordinato in un quadro di assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni pubbliche.

È proprio questa mancanza di coordinamento, rappresentata visivamente dal «decretone-omnibus» n. 414, che ci ha colpiti, perché tornano fuori discorsi più volte fatti sul contenzioso, discorsi che anche nel presente provvedimento non vengono affrontati in maniera legale ma soltanto accennati; al tempo stesso, e con un altro colpo passa la definizione di un'ICIAP che resta formalmente sempre provvisoria ma che viene ratificata per il 1990 in attesa della nuova tassa sui servizi comunali. Nella giornata di ieri è stato approvato un articolo che finanzia il fondo di dotazione dell'IRI per 200 miliardi affinchè li trasferisca alla RAI, proprio nella stessa giornata in cui il nuovo presidente dell'IRI alla Commissione di vigilanza ha dichiarato che quell'istituto non si farà più carico delle perdite della RAI: ciò vuol dire che accettiamo di avere una società all'interno delle partecipazioni statali la cui finanziaria non si assume più alcuna responsabilità, e noi come Parlamento riconosciamo a quella società una copertura attraverso l'approvazione rapidissima di una norma.

Tutte queste situazioni, che hanno un loro significato politico, dovrebbero richiedere da parte del Parlamento e del Governo una maggiore attenzione, proprio perchè attraverso la decretazione d'urgenza, la legislazione frammentaria, si creano condizioni pessime per il lavoro del Parlamento: ho visto presentare emendamenti assolutamente incongruenti con il testo del disegno di legge, che sostanzialmente rappresentavano gli interessi del collegio. Credo che questo sia uno degli indici di degrado – mi si consenta – di questa Assemblea. Quando tutto questo diventa una rappresentazione plastica attraverso gli atti ufficiali della Repubblica italiana, ci troviamo costretti a confermare quel giudizio negativo che esprimemmo sulla manovra complessiva del Governo, perchè priva della capacità di affrontare il problema a medio e a lungo termine, perchè priva di innovazioni pur essendo presentata da un nuovo Governo. Ma dirò di più, il giudizio diventa ancor più negativo: si tratta di una gestione passivamente ordinaria dei fatti che comunque accadono, che cerca di sopravvivere a corto respiro, giorno per giorno rimandando i problemi al di là di una barricata, di un tempo che non si sa mai quale possa essere.

Ricordo il grande discorso del Presidente del Consiglio quando si presentò in questo Parlamento parlando del 1992, di Europa, di grandi modifiche legislative che dovevano essere fatte per adeguare il nostro paese a questa realtà nuova che ci aspetta tra qualche mese. Ebbene, ripensavo a quelle parole leggendo l'articolato dei disegni di legge in esame: siamo lontani dall'Europa, sempre più lontani, e lo siamo per scelta del Governo, certamente, ma anche per incapacità del Parlamento di controllare e contestare questo Governo ogni qualvolta ci sottoponga provvedimenti di questo tipo.

Quindi la manovra finanziaria del 1990 si conferma per quello che è: la sopravvivenza di una formula politica che ha certo corto respiro, di una coabitazione difficile tra cinque partiti litigiosi, rissosi e conflittuali, i quali evidentemente nelle loro risse e nei loro conflitti riescono solo a produrre questi disegni di legge e questi articolati che rispondono a bassi bisogni di bottega e non agli interessi del popolo italiano. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

DELL'OSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che abbiamo esaminato è senza dubbio di grande importanza, non solo in relazione ai tempi, ma anche per i suoi contenuti. Sotto il primo aspetto, l'essere intervenuti tempestivamente a predisporre i mezzi finanziari da conferire alle autonomie locali, come non sempre si è fatto nel passato, è un fatto che va sottolineato con soddisfazione. Infatti uno dei motivi di lamentela che nel passato il sistema delle autonomie ha rivolto allo Stato centrale è consistito appunto nella scarsa consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'esigenza di conoscere al più presto il quadro dei mezzi finanziari complessivi di cui poter disporre.

La mancata considerazione di questa elementare esigenza ha nel passato prodotto notevoli distorsioni nella finanza locale, costringendo il sistema delle autonomie ad indebitamenti non desiderati, allo scopo di far fronte alle necessità di cassa cui esso è richiamato dalla collettività amministrata.

Il decreto-legge cerca di colmare questa lacuna e consente, quindi, al sistema delle autonomie locali di predisporre tempestivamente il bilancio di previsione per l'esercizio 1990, a testimonianza di una attenzione particolare che il Governo annette ad un più ordinato svolgimento della finanza pubblica in generale e di quella locale in particolare. È chiaro, infatti, che un processo di riorganizzazione di tutta la struttura finanziaria pubblica non può non passare attraverso una razionalizzazione di tutti i comparti, ivi compreso quello, essenziale per la sua rilevanza costituzionale delle autonomie.

Coerente con questo disegno è l'intento ulteriore da parte del decreto di contenere l'intervento dello Stato con tutta una serie di misure intese a porre le premesse sia per una riduzione dei flussi finanziari dal centro, sia per il riconoscimento dell'autonomia finanziaria degli enti decentrati, che lo stesso costituente ha voluto porre come esigenza primaria da soddisfare. Infatti l'articolo 14 conferma l'obbligo di una percentuale minima di copertura per i servizi a domanda individuale, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli acquedotti, mentre l'articolo 17 determina l'ammontare del fondo comune spettante alle regioni in maniera da assicurare ad esse risorse leggermente superiori all'incremento derivante dall'applicazione del tasso di inflazione programmato, compreso il presunto gettito derivante dall'aumento della quota regionale della tassa di circolazione.

Lo sforzo di contenimento della spesa statale cui è chiamato questo Governo, con il quale si intendono restituire al nostro sistema complessivamente considerato equilibri più omogenei con le analoghe grandezze con cui ci dovremo confrontare sempre più su scala europea, trova riscontro in una serie di norme. La riduzione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto speciale è uno dei punti centrali nell'ambito della manovra economica generale, tesa al contenimento della spesa statale con un beneficio stimato complessivamente in circa 2.100 miliardi.

Altro momento rilevante di questa strategia è stato quello di ridurre le assegnazioni per le regioni a statuto speciale per quanto riguarda il fondo sanitario di parte corrente, tenendo conto del livello di partecipazione ai tributi erariali previsti nei relativi ordinamenti finanziari.

Non è possibile dimenticare poi l'incrementabilità da parte della singola regione della tassa regionale di circolazione per un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

Altro elemento di contenimento della spesa è stato l'intervento per ridurre il comparto delle erogazioni nel campo sanitario, bloccando i prezzi dei farmaci per le specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale fino al 30 giugno 1990.

Onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame va visto anche sotto una luce diversa. Una parte qualificante è quella dell'intervento nel sistema delle partecipazioni statali. Qui sono stati previsti finanziamenti in relazione a programmi ispirati ad alcune vie strategiche riguardanti il contributo ai processi di modernizzazione dei riassetti produttivi del paese e di consolidamento e di sviluppo dell'occupazione in particolar modo nel Mezzogiorno.

La questione appare particolarmente importante per quanto riguarda l'EFIM, per il quale si è cercato di soddisfare l'esigenza di fronteggiare le necessità finanziarie per il primo anno del piano.

Mi sembra anche superfluo ricordare come il decreto preveda una serie di norme intese a far fronte alle necessità più immediate in una serie di settori di primaria importanza come l'università e l'artigianato.

Ovviamente molto resta da fare sulla strada del risanamento e il Governo appare intenzionato a percorrere questa strada per portare l'economia del nostro paese su una rotta sempre più contigua a quella delle altre economie concorrenti.

Non va sottaciuto come in questo disegno complessivo, cui va il plauso del Gruppo socialista, una componente non secondaria sia rappresentata dalla manovra in atto dall'inizio dell'anno di cui il tassello centrale è costituito dal decreto-legge che stiamo per approvare. In conclusione, per i contenuti intrinseci del provvedimento e per il fatto che aiuta una strategia di rientro di più ampio respiro, il Gruppo senatoriale socialista esprerà un voto favorevole. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alle votazioni avverto che, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, il relatore ha formulato la seguente proposta di coordinamento riferita all'articolo 12 del decreto-legge n. 414 di cui al disegno di legge n. 2035:

Il comma 4-bis è così riformulato:

«4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del precedente comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;

b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;

c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;

- d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;
- e) da accordi o da transizioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;
- f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.

1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144"».

1.

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarla.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, credo che tale proposta di coordinamento all'articolo 12 sia chiara, per cui si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2035, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Cattanei, Ceccatelli, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Covello, Covi, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franzia,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Innamorato,
Kessler,
Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Mazzola,
Melotto, Mezzapesa, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Parisi, Pavan, Perina, Perricone, Picano, Pierri, Pinto, Pizzol, Poli,
Postal,
Rezzonico, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Scevarolli, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Visca,
Zanella, Zangara, Zito.

Votano no i senatori:

Andreini, Andriani, Argan,
Baiardi, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Boldrini,
Bollini, Brina,
Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Correnti,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbriaco,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Mantica, Margheriti, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nocchi,
Pasquino, Peccioli, Pieralli, Pinna, Pontone, Pozzo,
Riva,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vetere, Vignola, Visconti, Vitale.

Si astengono i senatori:

Boato,
Dujany.

Sono in congedo i senatori:

Acone, Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Di Paola,
Fanfani, Forte, Giugni, Leone, Micolini, Natali, Pertini, Putignano, Ranalli,
Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Achilli e Perugini.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2035, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie».

Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	123
Contrari	63
Astenuti	2

Il Senato approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1894 nel suo complesso nel testo approvato.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Cattanei, Ceccatelli, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franzia,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Innamorato,

Kessler,

Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Parisi, Pavan, Perina, Perricone, Picano, Pierri, Pinto, Pizzol, Poli,
Postal,
Rezzonico, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Scevarolli, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Visca,
Zanella, Zangara.

Votano no i senatori:

Filetti,
Mantica,
Nebbia,
Pontone, Pozzo,
Sanesi.

Si astengono i senatori:

Andreini, Andriani, Argan,
Baiardi, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Boato, Bochicchio Schelotto,
Boldrini, Bollini, Brina,
Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Correnti,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Franchi,
Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbriaco,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Mesoraca, Montinaro,
Nocchi,
Pasquino, Pecchioli, Pieralli, Pinna,
Riva,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vetere, Vignola, Visconti, Vitale.

Sono in congedo i senatori:

Acone, Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Dipaola,
Fanfani, Forte, Giugni, Leone, Micolini, Natali, Pertini, Putignano, Ranalli,
Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Achilli e Perugini.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1894, nel suo complesso, nel testo approvato:

Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	129
Contrari	6
Astenuti	59

Il Senato approva.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2034);

«Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecunarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei pezzi al consumo» (1892-bis) (*Testo risultante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria n. 1892, deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre 1989*);

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897)

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2034 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2034, nonchè degli abbinati disegni di legge n. 1892-bis e, per le parti non stralciate, n. 1897.

Onorevoli colleghi, si procederà ora alla votazione finale del disegno di legge n. 2034, accantonata nella seduta antimeridiana di ieri.

Anche questo disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica: anche questa votazione quindi dovrà essere effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GAROFALO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già spiegato in discussione generale i motivi della nostra contrarietà a questo decreto.

Vorrei solo aggiungere che ieri in Aula, nel corso della discussione su di esso, è accaduto un episodio che rafforza questa contrarietà. In pratica, su proposta del Ministro si è reinserita nel provvedimento una parte che la Commissione all'unanimità aveva deciso di cancellare. Si tratta di una questione delicata che riguarda gli ammortamenti e che mette nelle mani del Ministro una discrezionalità veramente eccessiva, tale da fare ipotizzare un rapporto tra il Ministro e coloro che potrebbero utilizzare questa norma che invece non dovrebbe essere in alcun modo ipotizzato.

È questo il motivo della mia breve dichiarazione di voto e per il quale ribadiamo il nostro no al provvedimento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2034 nel suo complesso, nel quale si intenderanno assorbiti gli abbinati disegni di legge n. 1892-bis e, per le parti non stralciate, n. 1897.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Bussetti,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Cattanei, Ceccatelli, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Elia,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franzia,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Innamorato,

Kessler,

Leonardi, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Orlando,

Parisi, Pavan, Perina, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Postal,

Rezzonico, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Scevarolli, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth,

Vella, Ventre, Venturi, Vercesi,

Zanella, Zangara, Zito.

Votano no i senatori:

Andreini, Andriani, Argan,
 Baiardi, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Boldrini,
 Bollini, Brina,
 Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Correnti,
 Dionisi,
 Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
 Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
 Iannone, Imbriaco,
 Longo, Lops, Lotti,
 Macis, Mantica, Margheri, Margheriti, Mesoraca, Montinaro,
 Nebbia, Nocchi,
 Pasquino, Petrara, Pieralli, Pinna, Pontone, Pozzo,
 Riva,
 Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Sposetti,
 Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
 Ulianich,
 Vetere, Vignola, Visconti, Vitale.

Si astengono i senatori:

Boato.

Sono in congedo i senatori:

Acone, Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Covello, De Rosa, Dipaola,
 Fanfani, Forte, Giugni, Leone, Micolini, Natali, Pertini, Putignano, Ranalli,
 Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Achilli e Perugini.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2034 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti»:

Senatori votanti	191
Maggioranza	96
Favorevoli	127
Contrari	63
Astenuti	1

Il Senato approva.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 1892-bis e, per le parti non stralciate, n. 1897.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1163.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 25 gennaio è stato approvato l'articolo unico e, successivamente, è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 1-bis, presentato dal senatore Pontone.

Il provvedimento riguarda materia elettorale e pertanto la votazione finale che deve essere effettuata avrà luogo a scrutinio palese con procedimento elettronico. Avverto che vi sono alcune dichiarazioni di voto e raccomando ai colleghi senatori di non allontanarsi dall'Aula perchè la mancanza del numero legale costituirebbe un ostacolo insuperabile. Ricordo che vi è un accordo fra tutti i Gruppi affinchè si giunga a questa votazione entro la giornata odierna. È noto che l'articolato era già stato approvato dall'Aula due settimane fa.

Quindi, nel momento in cui mi accingo a presiedere la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, rivolgo questa raccomandazione all'Assemblea.

Passiamo alla votazione finale.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

GUIZZI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per rilevare che il ministro De Michelis nella sua recente visita in Austria ha sottolineato come il problema dell'Alto Adige sia ormai ad una svolta. Vi sono soltanto due previsioni inattuate nel pacchetto sull'Alto Adige, e precisamente quella relativa al tribunale dei minorenni di Bolzano e quella relativa alle circoscrizioni elettorali contenuta nella misura 111 del pacchetto medesimo.

Ora, ci troviamo di fronte all'approvazione di questo disegno di legge, su cui il Gruppo socialista esprimerà voto favorevole, come ha già fatto in sede di Commissione affari costituzionali, dichiarandosi favorevole anche allo stralcio dell'articolo 2 poichè la materia ivi contenuta è di rilevanza costituzionale, essendo coperta dall'articolo 57 della Costituzione.

Sulla base di queste valutazioni, ci dichiariamo favorevoli all'unico articolo ormai proposto dalla Commissione, invitando i colleghi ad esprimersi nello stesso senso.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito il dibattito in Commissione e ho letto con attenzione il resoconto della seduta del 25 gennaio scorso – per la verità l'Aula non era molto affollata – e ho preso atto delle ragioni che hanno portato a rinviare ad oggi la votazione finale e le relative dichiarazioni di voto.

Colgo quindi questa opportunità per ribadire le ragioni del dissenso del nostro Gruppo. Per la verità, non ce ne sarebbe stato bisogno dopo l'ampio e documentato intervento del collega Bertoldi (se qualcuno a quell'intervento avesse dato qualche risposta), che espressamente richiamo insieme agli interventi di altri colleghi. L'insieme di questi interventi costituisce un complesso di ragionamenti che la replica del senatore Mazzola e del ministro Maccanico non hanno, a mio avviso, superato in alcun modo.

La prima questione riguarda la natura dell'adempimento cui siamo chiamati a proposito della misura 111. Il ministro Maccanico su questo è stato esplicito, superando una serie di interpretazioni che non reggevano dal punto di vista dei nostri effettivi obblighi verso l'Austria. Non è di questo che si tratta: la modifica delle circoscrizioni così come proposta raggiunge semmai, paradossalmente, l'effetto opposto alla clausola 111. Tale clausola è stata richiamata, ma forse non è inopportuno rileggerla ancora una volta prima della votazione finale; essa recita: «Modifica delle circoscrizioni elettorali per l'elezione del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi».

Nel disegno di legge del Governo, l'attuazione di questa clausola non poggiava sull'articolo 1 ma sull'articolo 2, che giustamente però la Commissione affari costituzionali ha ritenuto opportuno sopprimere e se lo ha fatto, non è, come maliziosamente ha detto il senatore Mazzola, perché per questa via si pensava di far cadere la legge, che noi abbiamo criticato nel suo complesso e senza impaccio, ma per rilevare che, se quella clausola 111 nell'interpretazione che ne ha dato la proposta governativa si riteneva essenziale dal punto di vista dei rapporti internazionali, allora bisognava ricercare un'altra soluzione di carattere costituzionale che invece non è stata in alcun modo proposta. E sul fatto che di una eventuale norma di questa consistenza vi era bisogno, il relatore non ha potuto obiettare alcunché. Gli articoli 57 e 67 della nostra Costituzione sono del resto chiarissimi al riguardo: «Il Senato è eletto a base regionale»; «Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Non ha alcuna consistenza giuridica, a mio modo di vedere, la considerazione fatta dal collega Mazzola e ripresa dal ministro Maccanico, secondo la quale l'espressione «base regionale» deve essere intesa anche in rapporto alla specialità delle due province che hanno poteri assimilabili a quelli delle regioni. Se questo argomento avesse una reale valenza e lo si volesse far valere, non si comprende perché allora non si interpreta il complesso delle norme in altro modo, è cioè sostituendo con due distinte circoscrizioni elettorali i collegi del Trentino-Alto Adige. Se non lo si è fatto – ed è stato giusto non farlo – è perché si considera unitaria la regione, sia pure

in presenza di province con poteri particolari. Ma se la si considera (giustamente) unitaria, non la si può poi dividere seguendo un semplice calcolo di convenienza politica, come ora praticamente viene fatto.

Insomma questo carattere della regione non lo si può tirare da una parte e dall'altra, secondo la convenienza, come fosse una coperta; non si può dire di no alla proposta del senatore Boato di definire tutti e sette i collegi, dicendo che questo non lo si fa nelle altre regioni (ed è vero), rispondendo nello stesso tempo di no alla richiesta di una completa parità di norme, tanto più che, come ho ricordato, il ministro Maccanico esclude che questo disegno di legge derivi da uno stretto dovere di carattere internazionale.

D'altronde se qualcuno, tra coloro che hanno seguito queste vicende o tra coloro che lo vogliono fare con un minimo di attenzione, avesse avuto qualche dubbio residuo, sarebbe stato sufficiente ascoltare le ulteriori argomentazioni del collega Bertoldi a proposito del disegno di legge sulla finanza regionale e locale. In questa occasione, nell'indifferenza più assoluta dei colleghi che rivendicano il ruolo e la specialità della regione autonoma Trentino-Alto Adige, il criterio seguito dal Governo è stato opposto al ragionamento proposto riguardo al rapporto tra la misura 111 e l'assetto giuridico della regione autonoma e delle relative province. Nel caso del disegno di legge sulla finanza regionale, la regione autonoma Trentino-Alto Adige è considerata regione come le altre e la specialità, nei trasferimenti per alcuni settori, è questione che si supera: come dire, appunto, che la coperta la si tira a seconda delle convenienze.

Insomma questo carattere delle regioni non lo si può decidere indifferentemente a seconda della materia che viene in esame.

Il nostro partito ha assicurato da ben quattro legislature, ininterrottamente, l'elezione di un candidato della provincia di Bolzano; egli, insieme ai due colleghi della *Völkspartei*, dà a questa provincia una rappresentanza pari a quella di Trento. Ma il nostro partito ha fatto qualcosa di più: non solo ha garantito questo risultato numerico, ma ha anche eletto un nostro collega – e voi lo conoscete – che agisce ed opera, qui e fuori di qui (nella sua provincia), nel segno di una rappresentanza unitaria della provincia di Bolzano. Il Partito comunista lo ha fatto per una ragione che è più alta e non meramente numerica, lo ha fatto appunto proseguendo in uno sforzo di rappresentanza unitaria e di piena integrazione interetnica. Nessuno è stato in grado qui di dire una sola parola di disconoscimento di questa volontà e capacità del nostro partito.

Non vedo perchè non dovremmo continuare ad affidare alla capacità politica, piuttosto che ad alchimie tecniche, la realizzazione di un obiettivo che, prima di tutto, è un obiettivo di valenza politica più generale.

Non è vero dunque che non vi sia già oggi il mezzo per raggiungere l'obiettivo, se esso non è strettamente dipendente – e questo mi pare che è stato chiarito – da un obbligo di carattere internazionale, di una rappresentanza armonica e nello stesso tempo politicamente più forte e convincente.

Dice il Ministro che si tratta di un obbligo, suppongo di ordine morale e politico, non giuridico, appunto; perchè è cosa diversa da quanto previsto dalla misura 111. Obbligo secondo il Ministro verso la comunità di lingua tedesca e verso la provincia nel suo insieme.

Ho già detto che c'è chi – il Partito comunista, in nome del quale mi onoro di parlare – questa capacità ha avuto e ha attuato. Ma se la questione

non deriva da uno stretto dovere internazionale e se inoltre si rifiuta di affrontarla con una condotta politica, come noi abbiamo garantito, allora ha ragione due volte il collega Bertoldi quando, conti alla mano, dimostra cosa avverrebbe nel concreto nell'applicazione della divisione delle circoscrizioni così come viene proposta.

A questo argomento non è stata data una risposta, ma qualcuno questa risposta deve darla.

Io non voglio rileggere l'insieme dell'intervento che, a questo proposito, il collega Bertoldi con molta puntualità ha fatto, ma ricordo che alla fine ha detto che il risultato della parità, se questo occorresse, dal punto di vista della composizione numerica delle etnie, non verrebbe in effetti garantito da questa norma. Altra, dunque, è la ragione, e il collega lo dice; lo dice anche per quanto concerne il *quorum* che alla fine sarebbe risultato nel caso della elezione di un rappresentante della comunità di lingua tedesca e di altra etnia.

La verità è dunque un'altra, cioè che voi non siete mossi né da una urgenza di garantire un adempimento internazionale né da un'urgenza di garantire un'equa rappresentanza etnica, ma solo da un semplice calcolo di convenienza politica, nella speranza di cambiare il risultato nella ripartizione dei seggi, dopo oltre 40 anni in cui la situazione si è sviluppata come ora e senza che abbia portato a guasti (anzi, al contrario, ha incoraggiato una politica interetnica, che è l'unica che deve essere portata avanti). Quindi il vero intento appunto è quello di vedere se è possibile, per questa via, non assicurare quello che si dichiara di voler assicurare ma al contrario colpire, se ci si riuscisse, una forza che si è mossa per garantire un processo di unità interetnica, di equilibrio nei rapporti e che continuerà per questa via ad agire, soprattutto sapendo che l'obiezione principale che noi muoviamo è anche quella di una direzione di marcia, quella dell'integrazione europea, che ci dà due volte ragione.

Taccio infine su un argomento, che pure è stato correttamente proposto. Dovremmo muoverci verso ben altro obiettivo per quanto riguarda la riforma del Parlamento; ma tanto poco voi ci credete che, a distanza di tanto tempo e senza una stretta necessità di ordine internazionale, voi proponete appunto una misura che parte dall'ottica contraria, opposta, cioè quella di rafforzare gli attuali assetti che bisognerebbe invece rimuovere dal profondo.

Questo è un giudizio che ricavo, cari colleghi, dal modo angusto con il quale la maggioranza si sta in questo momento muovendo nella discussione sulla riforma del Parlamento aperta nella 1^a Commissione.

È una ragione di più, dunque, che ci porta a dire no a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano ha ampiamente criticato questo disegno di legge, ma siamo maggiormente convinti della nostra contrarietà, dopo aver ascoltato le dichiarazioni che sono state fatte dal relatore e dal ministro Maccanico. Questi ha detto chiaramente che «il provvedimento aveva un solo compito, quello di riequilibrare la situazione a favore della minoranza

etnico-linguistica tedesca». Quindi, non è come si diceva nel disegno di legge, dove si affermava chiaramente che la componente etnica italiana doveva essere rappresentata nel Senato della Repubblica; ciò poi è stato smentito dai fatti, nel momento in cui l'articolo 2 è stato emendato ed è rimasto soltanto l'articolo 1. E questo corrisponde a quella che era la volontà della Democrazia cristiana, d'accordo con la *Völkspartei*, di dare un altro senatore al gruppo linguistico tedesco.

A un certo punto del suo intervento il ministro Maccanico dice che «nella regione, a norma dell'articolo 2 dello Statuto, è riconosciuta una parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali». La conclusione a questo punto è semplice: con questo disegno di legge sicuramente non si riconoscono pari diritti ai due gruppi linguistici e non si salvaguardano le caratteristiche etniche e culturali del gruppo italiano.

Il senatore Mazzola nel suo intervento ha detto che questa operazione rendeva giustizia ad una situazione datata molto tempo addietro, poichè nel Senato da molto tempo non vi erano rappresentanti di Bolzano, cioè del gruppo etnico-linguistico tedesco. Ma il senatore Mazzola – con una baldanza che fa davvero rabbividire – ha affermato che questa operazione andava incontro sicuramente alle esigenze richiamate da tutti di favorire un ulteriore progresso di pace etnica in Alto Adige ed una ulteriore possibilità di dialogo tra le due etnie. Cosa più assurda non poteva essere detta, quando è stato affermato chiaramente che si favoriva il gruppo etnico tedesco.

Questo disegno di legge rende più difficile il dialogo tra le due etnie.

A questo punto occorre chiarire cosa si intende fare a favore del gruppo etnico italiano, il quale è già mortificato da tutta la situazione in Alto Adige. L'articolo 89 dello Statuto riserva i posti pubblici statali unicamente al gruppo etnico tedesco; per quanto riguarda la casa, altri articoli dello Statuto prevedono una riserva esclusivamente per il gruppo etnico tedesco. Quindi il gruppo etnico italiano è una minoranza che va difesa nel vero senso della parola, se vogliamo essere coerenti con la nostra rappresentanza italiana, se vogliamo essere vicini al gruppo etnico italiano. Bisogna fare in modo che ci sia una riserva a favore del gruppo etnico italiano nel Senato. Il Governo sa come si può sanare la situazione: basta una legge costituzionale che riguardi anche e soprattutto il gruppo etnico italiano. Noi abbiamo fatto la nostra parte: presentammo un emendamento che poi ritirammo per migliorarlo, per renderlo aderente alla Costituzione. Il nostro è un disegno costituzionale teso a garantire la presenza del gruppo etnico italiano. La presentazione della doppia candidatura a Bolzano e nel Trentino non assicura la rappresentanza di Bolzano, perché l'eletto non sarebbe la vera espressione di Bolzano e del gruppo etnico italiano di Bolzano.

Chiediamo pertanto al Governo un impegno a presentare un disegno di legge costituzionale che garantisca la presenza del gruppo etnico italiano. Noi abbiamo già fatto la nostra parte; oggi parliamo per dar voce alla protesta e all'indignazione che vengono dagli italiani dell'Alto Adige di lingua italiana. Chiediamo che il Governo ed il Senato ascoltino questa voce e si regolino di conseguenza. (*Applausi dalla destra*).

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, onorevole Ministro, il voto che il Gruppo della Democrazia cristiana si accinge a dare in termini positivi e favorevoli al provvedimento è certamente una risposta all'esigenza dell'attuazione della misura n. 111 del pacchetto dell'Alto Adige, ma rappresenta contemporaneamente consenso ed approvazione ad una soluzione equilibrata nella materia elettorale, secondo il taglio complessivo indicato dalla Costituzione della Repubblica che vuole in ogni materia e in ogni settore dare un contemperamento armonico degli interessi primari, meglio, dei diritti prioritari di ciascun cittadino, di tutti i cittadini, e non soltanto di quelli facenti parte di un particolare gruppo etnico.

Questo risale ad una visione complessiva che ha determinato tutto il pacchetto per l'Alto Adige, ossia una politica di rispetto di questa minoranza etnica che merita da parte della Repubblica italiana un particolare apprezzamento, così capovolgendo un sistema e un regime che nei confronti di questo gruppo etnico in altri momenti della vita e della storia di questo paese era stato praticato.

Certo, vi è anche una modificata realtà demografica espressa dall'ultimo censimento rispetto al 1948, il che rende tecnicamente necessaria, quasi un atto dovuto, una diversa attribuzione dei seggi senatoriali tra le due province autonome di Bolzano e di Trento, allo scopo di consentire la rappresentanza di ambedue i gruppi linguistici, determinando una risposta seria ed adeguata al problema della tutela delle minoranze secondo la norma costituzionale (articolo 6), che non si limita, come si potrebbe a prima vista immaginare, ad indicare la regolamentazione a valle del rapporto fiduciario e rappresentativo, ma che investe, e non può non investire, tutto l'insieme della normazione statuale in ogni campo e in ogni settore.

Proprio per questa impostazione, la 1^a Commissione, e il Senato ora, ha deciso di stralciare l'articolo 2 del disegno di legge originario, non solo per lo spessore costituzionale della norma, che incidendo in materia costituzionale appunto richiedeva un diverso *iter* e una diversa formulazione, ma anche perché una disciplina come ipotizzata nel testo non può non interessare entrambi i rami del Parlamento.

Sono queste le considerazioni che motivano il consenso ad una linea complessiva di armonizzazione del sistema e che determinano il Gruppo della Democrazia cristiana – che ringrazia il relatore senatore Mazzola e quanti sono intervenuti nel dibattito – ad esprimere il suo consenso a tale provvedimento, che deve apparire come un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di una Repubblica più rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, ivi compresi quelli delle minoranze, senza nostalgie o reminiscenze che sono state condannate dalla storia oltre che dalla coscienza dei cittadini della Repubblica italiana. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Commenti dalla destra*).

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori della Südtiroler Volkspartei voteranno a favore del disegno di legge n. 1163 per due ragioni. La prima è quella di stabilire uguaglianza ed equità elettorale nell'ambito della stessa regione e di dare attuazione al dettato costituzionale. La seconda

ragione è determinata dall'esigenza di dare attuazione alla misura 111 del pacchetto.

In ordine alla prima ragione, quella inerente all'uguaglianza elettorale, rileviamo che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno più o meno la stessa entità demografica: l'una ha 442.000 l'altra 435.000 abitanti. Quindi ambedue dovrebbero avere tre collegi senatoriali. Sappiamo, invece, che la realtà è diversa: la provincia di Trento ha 4 collegi senatoriali mentre quella di Bolzano ne ha soltanto 2.

Le lamentele vanno avanti dal 1948, cioè da quando sono entrate in vigore la legge 6 febbraio 1948, n. 20, approvata dall'Assemblea costituente, e il connesso decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, pubblicati ambedue nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1948, n. 31.

All'origine di questa disuguaglianza sta il fatto che la provincia di Bolzano era stata esclusa dall'elezione per l'Assemblea costituente e non aveva quindi propri rappresentanti in quella istituzione, per cui non ha potuto far valere le proprie ragioni.

Noi abbiamo da sempre sostenuto che era ingiusta una divisione fatta in quella maniera, per cui una provincia di identica grandezza come quella di Trento ha 4 collegi senatoriali, mentre la provincia di Bolzano ne ha soltanto 2.

Facendo l'analisi storica – ed è interessante a questo punto farla – si rileva che all'origine di questa disparità di trattamento elettorale sta il metodo errato che si era seguito nel 1948. Secondo quanto si legge negli atti parlamentari dell'epoca, i criteri per la formazione delle circoscrizioni elettorali erano suggeriti dai prefetti, incaricati di fare le proposte concrete. «E queste proposte» – si legge sempre negli atti – «fatte dai singoli prefetti furono variate dal Consiglio dei prefetti delle regioni riuniti collegialmente e sottoposte al Ministero dell'interno».

In seguito si arrivò alle dichiarazioni del ministro dell'interno Scelba, il quale alle contestazioni di disparità sollevate nell'Assemblea costituente nella seduta del 27 gennaio 1948 ebbe a dichiarare (cito testualmente): «Si tratta di applicare in primo luogo la Costituzione e di stabilire collegi uguali nell'interno della regione».

Onorevoli colleghi, che nel 1948 sia andato qualcosa di traverso appare di tutta evidenza.

La seconda ragione per cui la riforma del quadro dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige è necessaria, deriva dall'impegno di attuazione della misura 111 del pacchetto che prevede 3 collegi senatoriali in provincia di Bolzano e 3 in quella di Trento.

Tale misura prevede – e cito la parte saliente – che «ciò avviene allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano».

Senatore Pontone – rispondo a lei – nella misura 111 c'è scritto «favorire» e non come ha detto lei «garantire». In una democrazia non è possibile garantire seggi contro la volontà del corpo elettorale. Peraltro la situazione reale non è tale quale la si vorrebbe far apparire, senatore Bertoldi (e rispondo a lei). Lei è un senatore residente in Bolzano. Non solo, ma il senatore Mascagni, che si sedeva in Senato da tanti anni, era di Bolzano. Quindi un rappresentante di lingua italiana di Bolzano alla Camera dei deputati o al Senato c'è sempre stato; per cui non è vero ciò che si è sentito dire in quest'Aula!

Ciò che è necessario, a nostro modo di vedere, è che i partiti che si presentano alle elezioni inseriscano nelle loro liste rappresentanti residenti a Bolzano e che questi ottengano i voti necessari. Se i partiti, senatore Boato (rispondo a lei), continuano a convogliare i voti di Bolzano su senatori dei collegi di Trento che non sono residenti in provincia di Bolzano, è chiaro che il risultato sarà quello di stravolgere ciò che la misura 111 si prefiggeva. Così agendo il risultato che la misura 111 si prefiggeva non si raggiungerà mai.

Concludendo, dichiaro a nome del partito che qui rappresento che con l'approvazione definitiva da parte di ambedue le Camere del testo oggi sottoposto al nostro esame si intenderà attuato il disposto della misura 111 del pacchetto.

È stato soppresso l'articolo 2 del testo originario. Sia ben chiaro, signor Ministro, che la mia parte politica è favorevole anche all'articolo 2, purchè esso resti nei termini testuali del disegno governativo e non si tenti di fare violenza alla volontà del corpo elettorale.

Infine, do atto al ministro Maccanico, al Governo nel suo complesso, al relatore Mazzola, al presidente della Commissione affari costituzionali Elia e soprattutto al senatore Postal – che ha fatto delle dichiarazioni certamente non facili – che vi è stato un notevole impegno da parte loro per dare attuazione alla misura 111 del pacchetto.

Fatte queste precisazioni, i due senatori della *Völkspartei* voteranno a favore del testo al nostro esame.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, desidero fare una premessa a questa dichiarazione di voto, per sgomberare il campo da qualunque sospetto. Sono eletto in questa Assemblea grazie ad un accordo su base regionale, nel Trentino-Alto Adige-Südtirol, tra il Partito socialista, il Partito socialdemocratico, il Partito radicale e i Verdi-Grünen. Qualunque sia l'esito di questo disegno di legge, dal punto di vista politico ed elettorale nulla cambierebbe per quanto riguarda la rappresentanza delle forze politiche che esprimo in quest'Aula. Ho ritenuto necessario fare questa precisazione, per sgomberare il campo da qualunque ipotesi di preoccupazione di carattere personale.

Detto questo, però, affermo con forza (e la dichiarazione di poco fa del collega Riz, sulla quale attiro l'attenzione dei colleghi, me lo conferma) che questo disegno di legge è sbagliato ed ipocrita: per molteplici motivi, che riassumo.

Originariamente era stato presentato dal Governo un testo in due articoli, di cui il secondo era a mio parere evidentemente incostituzionale, mentre a parere dell'unanimità della Commissione sollevava comunque forti dubbi di costituzionalità. È un provvedimento ipocrita perché nelle motivazioni – e lo si è fatto anche poco fa – si fa riferimento al censimento, come se si fossero verificati grandi cambiamenti per la popolazione delle province di Trento e di Bolzano negli ultimi anni o decenni, il che non è affatto avvenuto. Inoltre l'articolo 57 della Costituzione fa riferimento al censimento rispetto alla popolazione della regione e non delle province: in caso diverso, colleghi senatori, in molte altre regioni i vari collegi senatoriali,

in base ai mutamenti effettivi della popolazione interna alle regioni, dovrebbero essere cambiati.

Il disegno di legge è ipocrita e sbagliato anche perchè, in tutte le motivazioni che vengono richiamate, si fa riferimento a principi che non hanno nulla a che vedere con la nostra Carta costituzionale. Mi dispiace di aver sentito ad esempio il collega Murmura fare riferimento all'articolo 6 della Costituzione, articolo che pure a me è carissimo e del quale ho chiesto più volte l'attuazione sia per la minoranza di lingua tedesca, sia per quelle di lingua ladina e di lingua slovena, sia per le altre minoranze linguistiche del nostro paese, la cui tutela non è stata affatto attuata. Ma se c'è una sede nella quale non si può fare riferimento all'articolo 6 della Costituzione è, collega Murmura, esattamente l'elezione del Parlamento per la quale bisogna fare riferimento all'articolo 67 della Costituzione, nel quale si dice che ogni membro del Parlamento «rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Qui ciascuno di noi, compreso il senatore Riz, rappresenta la nazione e non un gruppo linguistico o una minoranza etnica. Se affermiamo sul terreno della rappresentatività parlamentare il principio accennato dal senatore Murmura stravolgiamo la nostra Costituzione. Non si può in questo ambito fare riferimento all'articolo 6 della Costituzione, e si può invece affermare con forza che il presente disegno di legge non è compatibile con quanto affermato dagli articoli 57 e 67 della nostra Carta costituzionale.

Le motivazioni che sono state portate contrastano anche con l'articolo 3 della Costituzione. La «misura 111» è stata più volte letta in quest'Aula, anche se il collega Riz ha detto il falso quando ha affermato che tale misura prevede tre collegi a Trento e tre a Bolzano. La misura 111 non dice questo e il collega Riz nel citare dovrebbe aprire le virgolette fin dall'inizio, dove si parla di: «Modifica delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento di rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi». Dunque la misura 111 non indica quantitativamente i collegi, ma dobbiamo anche affermare che il provvedimento al nostro esame non attua affatto la stessa misura 111. E in realtà non lo può fare, perchè nella sua formulazione letterale si tratta di una misura inattuabile. È inattuabile perchè contrasterebbe con la nostra Carta costituzionale e verrebbe immediatamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, qualora un candidato ad essa si appellasse. È tanto più evidente che questa legge non attua la «misura 111» se si ricorda che il ministro Maccanico ha fatto una dichiarazione in Commissione in cui si dice che compito di questa misura era quello di favorire il gruppo linguistico italiano; il collega Postal - e devo dire che in questo egli è stato coerente dall'inizio alla fine - ha sempre dichiarato che questa misura invece è finalizzata a favorire il gruppo linguistico tedesco (ma sul terreno della rappresentanza parlamentare questo è privo di significato); il ministro Maccanico in Aula invece ha rovesciato la propria posizione ed ha detto che la misura è finalizzata a favorire il gruppo linguistico tedesco, dimenticandosi di aver detto esattamente l'opposto in Commissione.

Questa è la confusione di linguaggio, di formulazione e di obiettivi che sta all'origine di una legge sbagliata, ingiusta e fuorviante, che il Senato sbaglierà nell'approvare e che io mi auguro comunque la Camera dei deputati non approvi. Posso fin d'ora preannunciare qui, almeno per quanto

riguarda le forze politiche regionali che rappresento, e quindi anche il partito socialista di Bolzano ed il partito socialista di Trento – rappresentati alla Camera dal collega deputato Mario Raffaelli – che ci sarà nell'altro ramo del Parlamento una opposizione ferma a questa legge. Questo non perchè vi sia opposizione ad una maggiore democrazia all'interno della rappresentanza senatoriale – su questo siamo totalmente favorevoli e lo abbiamo sempre dichiarato – ma perchè il modo in cui questa legge dichiara di perseguire questo obiettivo è invece totalmente sbagliato.

Diciamolo francamente, perchè è molto semplice da spiegare: questa legge ottiene (il senatore Murmura con una certa innocenza lo ha detto molto esplicitamente) un solo risultato, cioè di regalare un seggio al partito della *Südtiroler Volkspartei*, sottraendolo, dato l'attuale stato dei voti, al partito comunista. Succederà dunque semplicemente questo: la *Südtiroler Volkspartei*, con una quantità di voti assai inferiore a quella che sarà necessaria per tutte le altre forze politiche per ottenere un seggio al Senato, avrà tre seggi invece dei due attuali, mentre, stando ai risultati delle ultime elezioni politiche, il partito comunista perderà il suo seggio. È questo ciò che volevate ottenere?

A me pare che la finalità del positivo superamento della vertenza sudtirolese dovrebbe indurre a rilanciare la convivenza interetnica e plurilingue, dovrebbe valorizzare il pluralismo politico in quella regione e non alzare un nuovo muro a Salorno, quando crolla il muro di Berlino, per dividere ancora di più la provincia di Trento da quella di Bolzano e per eccitare – voi vi prendete una grave responsabilità, signor Ministro! – un nuovo compattamento etnico-nazionalistico nella provincia di Bolzano, con la *Südtiroler Volkspartei* da una parte e con il Movimento sociale italiano, che si candida a rappresentare l'altro polo nazionalistico, dall'altra. E il collega Pontone con molta chiarezza ha già espresso le intenzioni del suo partito.

PONTONE. Lo abbiamo sempre fatto!

BOATO. Voi, signor Ministro, state mettendo un nuovo tassello per il compattamento etnico-nazionalistico, per una maggiore divisione tra le due province, non per dare un'indicazione nel segno della convivenza etnica, plurilingue ed anche politicamente pluralistica! Fate un gravissimo errore, e ve ne renderete conto se questa legge dovesse passare, perchè, invece che la preminenza dei valori di democrazia, di pluralismo e di convivenza in quella regione, provocherete un nuovo «muro contro muro»: italiani contro tedeschi, che dovranno compattarsi anche sul terreno elettorale per il Senato per vedere chi prevarrà in un collegio o in un altro. Fate un grave errore: non realizzate nè le finalità del pacchetto, nè quelle dello Statuto di autonomia, nè tanto meno dell'articolo 6 della nostra Carta costituzionale impropriamente richiamato, calpestando peraltro i principi costituzionali in base ai quali vengono eletti il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

Per questi motivi, dichiaro, anche a nome dei colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, il nostro voto contrario. Mi auguro che il Senato non approvi questa legge, e commetterà un grave errore se lo farà. Mi auguro che il Governo ripensi alla questione, perchè essa è di grandissima delicatezza anche rispetto all'Austria, non per ragioni di «quietanza liberatoria», ma per ragioni di modello di rappresentanza politica in una società plurietnica, plurilingue e plurinazionale com'è la nostra. Auspico

che, comunque, la Camera dei deputati non approvi questa legge e, da ultimo, signor Ministro, mi auguro che voi vi assumiate presto la dovuta responsabilità e iniziativa rispetto ad una scadenza che è ormai imminente e che ho richiamato più volte in quest'Aula. Mi riferisco al censimento del 1991, per il quale sciagura sarebbe se voi riproponeste la schedatura etnica individuale, che verrà superata adesso anche nell'*apartheid* sudafricana e che esiste tuttora in provincia di Bolzano, un fatto che è totalmente incostituzionale e che è stato il caposaldo, nel 1981, delle rinnovate divisioni etniche e dei meccanismi devianti e deviati verificatisi in questo decennio.

Questa è la responsabilità che voi dovete assumervi, se volete tutelare le minoranze e al tempo stesso la convivenza democratica plurietnica, plurilinguistica, politicamente pluralista nella regione Trentino-Alto Adige-*Südtirol*. Questo disegno di legge, purtroppo, va nella direzione opposta, e pertanto votiamo contro.

KESSLER. Domando di parlare per dichiarazione di voto, annunciando che, in difformità dal Gruppo di appartenenza, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto le dò la parola.

KESSLER. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo per dissociarmi dalle posizioni del mio Gruppo, che ha dichiarato di votare a favore, poichè mi asterrò, per una serie di ragioni che mi accingo ad illustrare.

Con questo disegno di legge viene effettuata una redistribuzione dei collegi senatoriali sul territorio della regione del Trentino-Alto Adige attraverso la soppressione o l'incorporazione del collegio di cui mi onoro di essere titolare in un altro collegio, diminuendo così da quattro a tre gli attuali collegi senatoriali della provincia di Trento e aumentando quelli della provincia di Bolzano dagli attuali due a tre, come è stato già ampiamente detto.

Per rispetto soprattutto al mio elettorato, che naturalmente ha manifestato opinioni contrarie, dichiaro di astenermi, ma devo aggiungere subito che, come esponente politico locale oltre che nazionale – come il senatore Postal e forse più di lui, e probabilmente con un pochino più di fatica ma con non minore coerenza con tutta l'azione svolta soprattutto in sede locale per giungere ad una composizione armonica della convivenza dei diversi gruppi etnici – sono stato sempre un sostenitore della tesi di questa modifica a prescindere dalla mia titolarità del collegio interessato all'incorporazione in un altro. Le ragioni alla base di questa mia posizione sono due, anche se una è quasi prevalente sull'altra.

Anzitutto, è vero che esisteva una sperequazione nella nostra regione dal 1948 perchè in realtà non vi è alcun motivo per cui la provincia di Trento debba avere quattro collegi e quella di Bolzano due quando i valori della popolazione sono pressochè analoghi. Ma la ragione fondamentale – come dice lo stesso disegno di legge – è l'attuazione della misura 111 del pacchetto, e su questo naturalmente la discussione è aperta. Infatti se questo disegno di legge sana, ripeto, una disparità che prima non era giustificata, non risolve però totalmente il problema posto dalla misura 111 del pacchetto, il cui spirito, pur potendolo interpretare in tutti i modi, era quello che anche la rappresentanza parlamentare tenesse conto della composizione etnica della provincia di Bolzano. Pertanto, l'articolo 2, che è stato soppresso in

Commissione, era volto a far sì che, a conclusione dell'intera vicenda del pacchetto relativo alla questione altoatesina, si attuasse la misura 111 sia nel senso di non togliere qualcosa alla SVP, stramaggioritaria nella provincia di Bolzano, ma anche di assicurare possibilmente al gruppo di lingua italiana della provincia di Bolzano una sua presenza in Parlamento.

È vero, caro senatore Boato, che ognuno di noi rappresenta la nazione, ma è vero anche che la situazione del Trentino-Alto Adige e dei gruppi etnici – richiamiamo gli articoli 3 e 6 della Costituzione – è assolutamente diversa e pertanto esige provvedimenti specifici. Aggiungo soltanto che questo è un problema che rimane aperto – e credo che il Governo non abbia difficoltà ad ammetterlo – e che questo disegno di legge certamente non risolve.

Esprimiamo l'augurio che, a fronte del sacrificio – anche se non so se sia giusto chiamarlo così – e certo della coerenza e buona volontà sempre dichiarata *ante litteram* dalla Democrazia cristiana trentina, anche pagando in proprio, si trovi la buona volontà – e questa naturalmente viene misurata non con i parametri normali ma con quelli diversi e specifici per questa situazione – perché anche il gruppo di lingua italiana della provincia di Bolzano, approvando questa legge, non si senta addirittura permanentemente e definitivamente escluso da una possibilità di entrare in Parlamento attraverso i congegni «normalmente» elettorali (chiamiamoli così).

È vero che la popolazione di lingua italiana in provincia di Bolzano ha un numero di componenti che non è di per sé sufficiente e così via, ma è altresì vero che anche in questo contesto l'armonia è indispensabile affinchè tutte le misure adottate con il pacchetto siano effettivamente la base di una convivenza nuova. Anche a questo problema bisogna trovare una soluzione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che il senatore Boato ha presentato la seguente proposta di coordinamento:

Sostituire il titolo della legge con il seguente: «Modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica nella regione Trentino-Alto Adige».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa proposta di coordinamento.

MAZZOLA, relatore. Il parere del relatore è contrario.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, mi meraviglio molto che il relatore ed il Governo abbiano dichiarato la loro contrarietà a questa proposta di coordinamento (*Commenti*). Scusate, è una questione importante che riguarda l'elezione del Senato. Io mi ero astenuto dall'illustrare la proposta di coordinamento, perché nel corso del dibattito avevo sollevato un problema tecnico-giuridico, ma che non riguarda la mia posizione politica,

perchè io voterò contro questa legge, ma la coerenza nella formazione delle leggi e nella tecnica delle leggi. Il relatore aveva ammesso trattarsi di un problema reale, che sarebbe stato affrontato in sede di coordinamento.

Ora la legge si compone di un unico articolo che recita: «I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge». E questo testo corrisponde esattamente al titolo tecnicamente più rigoroso che ho proposto alla Presidenza. Il titolo del disegno di legge è attualmente invece: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»; un titolo che non ha più niente a che vedere, dal punto di vista tecnico-giuridico, con i contenuti della legge.

Mi appello, quindi, alla Presidenza: è un problema di coerenza giuridica fra titolo e contenuto della legge. Ripeto che non avevo illustrato la proposta, perchè il relatore l'aveva data per acquisita.

PRESIDENTE. Senatore Boato, la Presidenza mette ai voti la sua proposta, in base all'articolo 103 del Regolamento: l'Assemblea è sovrana.

Metto ai voti la proposta di coordinamento, presentata dal senatore Boato.

Non è approvata.

BOATO. E la legge tornerà al Senato almeno per cambiare il titolo! (*Commeniti*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1163, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,35 è ripresa alle ore 13,35*).

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1990.

- Disegno di legge n. 2074 – Proroga commissioni elettorali mandamentali (*Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento*)
- Disegno di legge n. 1914 – Interventi per le partecipazioni statali.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 febbraio al 10 marzo 1990.

Martedì	20 febbraio	(antimeridiana) (h. 10)	<ul style="list-style-type: none"> - Interpellanza del senatore Azzaretti n. 363 sulle pensioni INPS (<i>ex articolo 156-bis del Regolamento</i>) - Interpellanza del senatore Riva n. 367 sulla trasmissione televisiva Mixer (<i>ex articolo 156-bis del Regolamento</i>) - Interpellanze ed interrogazioni sulla partecipazione di condannati per i reati di terrorismo ad una assemblea nell'università di Roma - Interpellanze ed interrogazioni sulla criminalità organizzata con particolare riguardo ai sequestri di persona
»	20 »	(pomeridiana) (h. 17)	
Mercoledì	21 febbraio	(antimeridiana) (h. 9,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito del disegno di legge n. 1756 (con il connesso n. 1811) – Riforma della scuola elementare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 2074 – Proroga commissioni elettorali mandamentali (<i>votazione finale ex articolo 120 del Regolamento</i>)
	21 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	22 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 2062 – Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 22 febbraio 1990</i>) - Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge concernente interventi in favore dei lavoratori portuali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 22 febbraio 1990</i>)
	22 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	23 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge sui cittadini extracomunitari (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 febbraio 1990</i>) <p><i>in alternativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1914 – Interventi per le partecipazioni statali

L'esame dei decreti-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e sui lavoratori portuali dovrà in ogni caso iniziare in tempo utile per consentire la loro votazione entro la giornata di giovedì 22 febbraio.

Martedì	27 febbraio	(antimeridiana) (h. 10,30)	- Disegno di legge n. 1914 – Interventi per le partecipazioni statali <i>in alternativa:</i>
»	27 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge sui cittadini extracomunitari (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 febbraio 1990</i>)
Mercoledì	28 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	- Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge sul pubblico impiego (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 febbraio 1990</i>)
»	28 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 1138 (ed altri connessi) – Emissenza radiotelevisiva
Giovedì	1° marzo	(antimeridiana) (h. 9,30)	- Disegno di legge n. 1288 (ed altri connessi) – Riforma del codice di procedura civile (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>)
»	1° »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	2 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	2 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	

Gli emendamenti al disegno di legge sull'emissenza radiotelevisiva dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 27 febbraio.

La votazione finale sulla riforma del codice di procedura civile avverrà naturalmente ove la Commissione abbia concluso i suoi lavori: e questa decisione della Conferenza dei Capigruppo vuole essere anche un sollecito alla Commissione.

I lavori del Senato saranno sospesi dal 5 al 10 marzo in occasione del Congresso nazionale del Partito comunista italiano.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tornerà a riunirsi nella settimana dal 27 febbraio al 1° marzo 1990.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Dopo la discussione sull'emissenza radiotelevisiva, nel mese di marzo, l'Assemblea dovrà affrontare il disegno di legge sul bicameralismo imperfetto che è in via di completamento. Avremo poi il provvedimento sulle autonomie locali, e quindi il lavoro per i mesi di aprile e di maggio non mancherà.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1163, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

La votazione finale del disegno di legge n. 1163 è rinviata alla prossima settimana di lavoro dell'Assemblea, dal 21 al 23 febbraio.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

Allegato alla seduta n. 342**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri. – «Disposizioni per la ricostruzione, la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987» (830-1205-1252-1316-B) (*Approvato dal Senato e modificato, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri, dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

- in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatto a Dakar il 29 dicembre 1988» (2049), previ pareri della 5^a, della 6^a e della 8^a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 7 febbraio 1990, i senatori Alberici e Strik Lievers hanno presentato, rispettivamente, relazioni uniche di minoranza sui seguenti disegni di legge: Deputati FIANDROTTI ed altri; BIANCHI BERETTA ed altri; CASATI ed altri. – «Riforma dell'ordinamento della scuola elementare» (1756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); FILETTI ed altri. – «Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo» (1811).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 4^a Commissione permanente (Difesa) ha approvato il seguente disegno di legge: «Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare» (2016).

